SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. **293.**

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, adottato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;

Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;

Visto l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Visto l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

Art. 3.

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale della carriera prefettizia è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici

previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura è avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 81.065,00;

viceprefetto: € 53.522,00;

viceprefetto aggiunto: € 38.680,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: € 87.094,00;

viceprefetto: € 57.174,00;

viceprefetto aggiunto: € 41.144,00.

Art. 5.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 60,22 lordi mensili *pro capite* dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilità;

b) € 167,58 lordi mensili *pro capite* dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilità;

c) € 177,22 lordi mensili *pro capite* dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 6.

Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2004:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 21.100,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 11.900,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 6.200,00;

a decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 22.600,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 12.800,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 6.700,00.

2. Per l'anno 2004 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 32.597,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 28.177,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 22.671,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 21.597,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 17.311,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 14.016,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 10.214,00.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 34.969,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 30.264,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 24.411,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.028,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 18.558,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.090,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.043,00.

4. A decorrere dal 1° maggio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data

14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: € 34.969,00;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: € 30.264,00;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: € 24.411,00;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: € 23.028,00;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: € 18.771,00;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: € 15.090,00;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: € 11.193,00.

5. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

6. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione è rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

per l'anno 2004:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: € 35.853,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: € 30.420,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: € 23.335,00;

a decorrere dal 1° gennaio 2005:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: € 38.451,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: € 32.671,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: € 24.850,00.

7. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al presente articolo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 11.193,00 ad un massimo di € 38.451,00.

8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Art. 7.

Retribuzione di risultato

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei seguenti parametri:

a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;

b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;

c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, una volta effettuato il sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 8.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 5.870.000,00 per l'anno 2004, in euro 16.240.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 16.510.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 2.870.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.440.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 800.000,00 per l'anno 2005 ed euro 1.070.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 375

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riportano gli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 26 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

«Art. 27 *(Delegazioni negoziali)*. — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.».

«Art. 29 *(Procedura di negoziazione)*. — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva

della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.».

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19 maggio 2004 reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2003, n. 252, reca il «cepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

— Il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2003 riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera prefettizia.

— Si riporta il comma 47 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:

«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

— Si riporta il comma 89 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:

«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

— Si riporta l'art. 3-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati»:

«Art. 3-*quater (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia)*. — 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

— Si riporta l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»:

«Art. 1-*quinquies (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate)*. — 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

— Si riporta l'art. 13-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione»:

«Art. 13-*bis (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia)*. — 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, recante: «Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi»:

«Art. 20 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;

b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 10 aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge;

e) a decorrere dal 1º luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;

f) a decorrere dal 1º luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;

g) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 19;

h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

i) un importo pari a lire 761.000 lorde mensili *pro capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alla lettera *i)* del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.

3. Dal 1º gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1º luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere *e)* ed *f)* che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2003, n. 252, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»:

«Art. 15 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 139,63 *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2002;

b) € 249,70 *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: "una quota pari al venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota, di regola, pari al venti per cento".

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

Note all'art. 6:

— Si riportano gli articoli 7, 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 7 *(Progressione in carriera)*. — 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*. Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto.

3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti

che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17.».

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.».

«Art. 20 *(Retribuzione di posizione)*. — 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.».

— Si riporta l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2003, n. 252:

«Art. 12 *(Accordi decentrati)*. — 1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9, comma 5, in materia di reperibilità;

c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma 1, nelle fattispecie previste dall'art. 16, comma 6.

3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9, comma 6, in materia di reperibilità.

4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 21 *(Retribuzione di risultato)*. — 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;

b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo».

Nota all'art. 9:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 252, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Sono riportati nelle note alle premesse i seguenti articoli:

art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

art. 3-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;

art. 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

art. 13-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

06G0020

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in trentaseiesima seduta comune, il 26 gennaio 2006, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

06A00788

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2006.

Indizione dei *referendum* per il distacco dei comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Teglio Veneto dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emesse in data 18 ottobre e 29 novembre 2005 e comunicate in data, rispettivamente, 19 ottobre e 30 novembre 2005, con le quali sono state dichiarate legittime le richieste di *referendum* ex art. 132, secondo comma, della Costituzione — nel testo come modificato e integrato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — formulate con deliberazioni dei consigli comunali di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Teglio Veneto, per il distacco di detti comuni, tutti attualmente in provincia di Venezia, dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nei territori dei comuni di Pramaggiore, di Cinto Caomaggiore, di Gruaro e di Teglio Veneto, quattro distinti *referendum* popolari per il distacco dei predetti comuni dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 26 marzo 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

06A00709

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in atto nel territorio delle regione Calabria è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale, e, ove occorrente, a quella sull'ordinamento degli Enti locali;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Visto l'emendamento n. 1400 presentato dal Governo ed approvato dal Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005, concernente, tra l'altro, la proroga degli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, contenente la previsione della nomina del commissario delegato che dovrà subentrare nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2004, n. 221;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota prot. n. 561/SP del Presidente della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e prorogato fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato il commissario delegato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00609

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Considerato che la summenzionata dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari all'adeguamento del sistema depurativo consortile ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 6 dicembre 2005, con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - commissario delegato ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00610

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Visentini Varela Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Visentini Varela Carolina, nata il 3 febbraio 1977 a Brasilia (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile in data 20 gennaio 1999 presso la «Pontificia Universidade Catòlica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 7° Regiao» dal 13 agosto 2001;

Preso atto, altresì, che la sig.ra Visentini Varela ha documentato lo svolgimento di attività professionale in qualità di psicologa dal 2001 al 2002 presso l'«Instituto Leonardo Murialdo» di Porto Alegre (Brasile);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Visentini Varela Carolina, nata il 3 febbraio 1977 a Brasilia (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00498

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Repulles Barcelo Maria Paz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Repulles Barcelo Maria Paz, nata ad Alcaniz (Teruel - Spagna) il 30 marzo 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Diplomada en Trabajo Social» di cui è in possesso, come attestato dal «Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragòn» di Saragozza (Spagna) cui la richiedente è iscritta dal 10 novembre 2004 con il n. 1896, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli assistenti sociali - sezione B ed esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico triennale di «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dall'«Universidad de Zaragoza» di Saragozza (Spagna) in data 19 settembre 1997;

Considerato che la sig.ra Repulles Barcelo ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali nella nota in atti datata 2 novembre 2005;

Decreta:

Alla sig.ra Repulles Barcelo Maria Paz, nata a Alcaniz (Teruel - Spagna) il 30 marzo 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

06A00499

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Montoto Nunez Norkis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Montoto Nunez Norkis, nata l'11 ottobre 1973 a L'Avana (Cuba), cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Ingeniero Industrial» conseguito a Cuba presso l'«Istituto Superior Politècnico - Josè Antonio Echeverrìa» di L'Avana (Cuba) nel luglio 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere dell'informazione e di ingegnere industriale;

Preso atto che da dichiarazione di valore rilasciata dalla Ambasciata d'Italia a L'Avana in data 12 giugno 2002, risulta che detto titolo è abilitante all'esercizio della professione di ingegnere a Cuba;

Vista l'attività professionale svolta dalla sig.ra Montoto Nunez presso il «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» di L'Avana (Cuba) dal 1996 al 2001, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005, del 26 luglio 2005, del 20 settembre 2005 e del 22 novembre 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nel parere in atti datato 23 giugno 2005 e nella seduta del 20 settembre 2005 e del 22 novembre 2005;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Lucca a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Montoto Nunez Norkis, nata l'11 ottobre 1973 a L'Avana (Cuba), cittadina cubana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che – per l'iscrizione alla sez. A del settore dell'informazione – verterà sulle seguenti materie: 1) comunicazioni elettriche; 2) controlli automatici; 3) reti di comunicazione e – per l'iscrizione alla sez. A del settore industriale – verterà sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine; 2) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori dell'informazione e industriale della sez. A dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «dell'informazione» e settore «industriale».

06A00500

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Taverney Rosaline Aude, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina, dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Taverney Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera) il 23 gennaio 1979, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato

dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale «Licenciée en Psychologie» conseguito in Svizzera presso «l'Universitè de Genève» in data 13 agosto 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che, informazioni assunte dal Consolato Generale d'Italia a Ginevra, il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo - sezione A» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Taverney Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera) il 23 gennaio 1979, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) psicologia dinamica;

b) psicologia di comunità.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

06A00541

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Da Silva Paulo Augusto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Da Silva Paulo Augusto, nato a Barbacena (Brasile) il 29 maggio 1969, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Engenhario Industrial Eletricista», conseguito presso il «Fundagao de Ensino Superior de Sao Joao del Rei» in data 5 agosto 1994;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais» dal 17 agosto 1995;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Sondrio rinnovato in data 3 gennaio 2005, con scadenza il 9 marzo 2007;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Da Silva Paulo Augusto, nato a Barbacena (Brasile) il 29 maggio 1969, cittadino brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: propulsione aerospaziale, ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

06A00540

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Sablone Sergio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sablone Sergio nato a Caracas il 19 agosto 1959 cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di ingeniero mecánico ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico ingeniero mecànico, conseguito presso l'«Universidad Metropolitana di Caracas» in data 22 ottobre 1982;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» al n. 38929 dal 13 settembre 1983;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 23 giugno 2005 e del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: scritta e orale: propulsione aerospaziale e solo orale deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sablone Sergio nato a Caracas il 19 agosto 1959, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) propulsione aerospaziale (scritta e orale), 2) deontologia professionale (solo orale).

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

06A00542

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Businelli Laurent, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Businelli Laurent, nato a Bordeaux (Francia) il 12 aprile 1969, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale tedesco di «Ingenieur Chimiste» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-d'Ingenieur de l'Ecole Nazionale Supèrieure de Chimie de Clemont-Ferrand» nel luglio 1992 e del «Doctorat» - spècialitè Chimie Organique» conseguito presso «l'Universitè Bordeaux I» nel giugno 1998;

Considerato che in Francia i titoli in possesso del sig. Businelli, sono titoli validi per l'esercizio della professione di chimico;

Considerato inoltre che l'istante documenta esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 15 dicembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Businelli Laurent, nato a Bordeaux (Francia) il 12 aprile 1969, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei chimici - sez. A - e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00543

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Monterrey Cervantes Cliff Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della discp1ina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Monterrey Cervantes Cliff Alberto, nato a Chinandega (Nicaragua) il 24 aprile 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero agronomo, especialidad de Fitotecnica» conseguito presso la «Universidad Nacional Agraria» di Managua (Nicaragua) nel maggio 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Considerato che ha dimostrato di avere ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 25 ottobre 2005 e del 15 dicembre 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Monterrey Cervantes Cliff Alberto, nato a Chinandega (Nicaragua) il 24 aprile 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: 1) estimo e matematica finanziaria.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.

c) All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

06A00501

DECRETO 3 gennaio 2006.

Rettifica del decreto del 16 settembre 2005, recante riconoscimento, al sig. Stanev Ivan Petrov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 16 settembre 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Advokat» conseguito in Bulgaria dal sig. Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio 1957 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Visto il successivo decreto di correzione datato 17 ottobre 2005 con il quale si rettifica il decreto di riconoscimento;

Rilevato che, per mero errore materiale, tanto nel decreto di riconoscimento tanto nel decreto di correzione è stato indicata la parola «Romania» e non la parola «Bulgaria» quale Stato ove ha sede l'Università di Sofia «Sv. Kliment Ohridski»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Stanev;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

I decreti datati 16 settembre 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Advokat» conseguito in Bulgaria dal sig. Stanev Ivan Petrov quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati e il successivo decreto di correzione datato 17 ottobre 2005, sono modificati come segue:

la parola «Romania» è sostituita con la parola «Bulgaria» quale Stato in cui ha sede l'Università di Sofia «Sv. Kliment Ohridski».

Art. 2.

I decreti così modificati spiegano efficacia a decorrere dal 16 settembre 2005.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00502

DECRETO 3 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Carbonell Sala Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Carbonell Sala Silvia, nata a Torello (Spagna) il 20 giugno 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Licenciada en Biologia» conseguito nel 1996 presso l'Università di Barcellona;

Considerato che ha dimostrato di aver svolto attività di ricerca in ambito universitario;

Ritenuto pertanto che — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)* 3° trattino e 3, lettera *a)*, della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di biologo in Spagna, come attestato dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 ottobre 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A dell'albo, pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Carbonell Sala Silvia, nata a Torello (Spagna) il 20 giugno 1973, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli biologo - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00503

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 370.732,56 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, articolo 4, comma 13 - capitoli 9705 e 3465 - esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P.E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della 16ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2005, avanzata dagli Istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma, di € 148.192,02;

2) Banca delle Marche - Ancona, di € 222.540,54,

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di Bilancio 30 dicembre 2004, n. 312 per l'esercizio 2005 ed in particolare il capitolo 3465 - u.p.b. 5.1.7.2, ed il capitolo 9705 - u.p.b. 5.3.9.2, dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 370.732,56, valuta 31 dicembre 2005, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 330.291,66 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 40.440,90 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005;

Autorizza:

L'impegno e il versamento della somma complessiva di € 370.732,56, a favore degli Istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

	Istituti mutuanti	Q. capitale CAP. 9705	Q. interessi CAP. 3465	(Totale rata)
1	Efibanca	127.201,33	20.990,69	148.192,02
2	Banca delle Marche	203.090,33	19.450,21	992.540,54
	TOTALE . . .	330.291,66	40.440,90	370.732,56

L'onere complessivo di € 370.732,56 graverà sul capitolo 3465 per € 40.440,90 e sul capitolo 9705 per € 330.291,66 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2005.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — data esigibilità 31 dicembre 2005 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00647

DECRETO 28 ottobre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 6.544.162,62 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, articolo 4, comma 13 - capitoli 9705 e 3465 - esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 009 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P.E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della 20ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2005, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano, di € 105.770,12;

2) Banca OPI (ex Banco di Napoli) - Roma, di € 5.913.283,34;

3) Banca Regionale Europea - Milano, di € 101.003,73;

4) Banca Regionale Europea - Milano, di € 327.685,68;

5) Credito Fondiario e Industriale - Roma, di € 96.419,75,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di Bilancio 30 dicembre 2004, n. 312 per l'esercizio 2005 ed in particolare il capitolo 3465 - u.p.b. 5.1.7.2 - ed il capitolo 9705 - u.p.b. 5.3.9.2, dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 6.544.162,62, valuta 31 dicembre 2005, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 6.417.207,98 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 126.954,64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005;

Autorizza:

L'impegno e il versamento della somma complessiva di € 6.544.162,62, a favore degli Istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

	Istituti mutuanti	Q. capitale CAP. 9705	Q. interessi CAP. 3465	(Totale rata)
1	INTERBANCA	99.588,33	6.181,79	105.770,12
2	BANCA OPI (ex Banco di Napoli)	5.801.241,36	112.041,98	5.913.283,34
3	BANCA REGIONALE EUROPEA	99.201,24	1.802,49	101.003,73
4	BANCA REGIONALE EUROPEA	322.445,93	5.239,75	327.685,68
5	CREDITO FOND. E INDUSTRIALE	94.731,12	1.688,63	96.419,75
	TOTALE . . .	6.417.207,98	126.954,64	6.544.162,62

L'onere complessivo di € 6.544.162,62, graverà sul capitolo 3465 per € 126.954,64 e sul capitolo 9705 per € 6.417.207,98 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2005.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — data esigibilità 31 dicembre 2005 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00648

DECRETO 10 novembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 477.978,66 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - capitoli 9700 e 3460 - esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1; della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati per il tramite della Cassa stessa;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno e al pagamento delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente, tra l'altro, la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003 di attuazione del suddetto decreto-legge n. 269/2003;

Considerato che a seguito di una corretta valutazione dei meccanismi sottostanti i pagamenti, è stato ritenuto opportuno, d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di provvedere al reintegro delle somme prelevate dalla Cassa dal conto corrente n. 20134 mediante apposito versamento al medesimo conto;

Vista la richiesta di versamento scadenza 31 dicembre 2005, avanzata dalla Banca Intesa (ex Cariplo) per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di € 477.978,66;

Vista la nota n. 003159 del 19 ottobre 2005, con la quale la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ha comunicato la prossima emissione delle rate in scadenza al 31 dicembre 2005 chiedendo il reintegro di detti titoli di spesa con versamento sul c/c n. 20134 intestato al MEF;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 477.978,66 di cui € 396.228,94 a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento ed € 81.749,72 sul capitolo 3460 per la quota interessi;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 477.978,66 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2005, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 396.228,94;

capitolo 3460 per euro 81.749,72.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati mediante accreditamento delle somme sul conto corrente n. 20134 denominato incassi e pagamenti aperto presso la Banca d'Italia Servizio di tesoreria centrale per conto dello Stato.

Roma, 10 novembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00649

DECRETO 23 dicembre 2005.

Individuazione del paniere di fondi pensione ex articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 335/1995, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede, tra l'altro, a dettare norme di esecuzione in materia di disciplina del trattamento di fine servizio destinato ai lavoratori del pubblico impiego e di contribuzioni alle forme di previdenza complementare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, recante disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonché da quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un «paniere» di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro;

Ritenuto di individuare il menzionato paniere di fondi di previdenza complementare tra fondi di tipo negoziale, considerato che i fondi pensione contrattuali ad esclusione di quelli destinati ai lavoratori autonomi sono, per via della natura del bacino dei potenziali aderenti, di più immediata e diretta assimilazione ai fondi rivolti ai dipendenti pubblici, che risultino operativi da almeno dodici mesi e che presentino una platea di almeno diecimila iscritti alla data del 31 dicembre 2002, in modo da ottenere un paniere di fondi significativo in termini di risorse gestite alla predetta data;

Considerato che i fondi aventi le caratteristiche indicate sono: Alifond; Arco; Cometa; Cooperlavoro; Fonchim; Fondenergia; Fopen; Laborfonds; Pegaso; Previambiente, Previcooper; Solidarietà Veneto; Quadri e Capi Fiat.

Considerato altresì che esistono fondi pensione destinati a lavoratori del pubblico impiego operativi prima del 1° gennaio 2002;

Ritenuto che per i fondi pensione riguardanti lavoratori del pubblico impiego operativi prima del 1° gennaio 2002 possa essere applicato lo stesso paniere di fondi limitatamente a quelli operativi nel periodo per il quale viene calcolato il tasso di rendimento delle quote di TFR, senza che tale limitazione incida sulla significatività del paniere;

Ritenuto che il rendimento dei fondi inclusi nel paniere debba essere calcolato come media ponderata dei rendimenti in relazione alle risorse gestite da ciascuno dei fondi considerati;

Visto l'accordo quadro nazionale per l'attuazione delle disposizioni della legge n. 335/1995 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti;

Vista la relazione annuale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP per l'anno 2004 ed in particolare i dati relativi all'ammontare delle risorse gestite da ciascuno dei fondi pensione da inserire nel summenzionato paniere;

Sentite le organizzazioni sindacali del pubblico impiego firmatarie del succitato accordo quadro;

Decreta:

Art. 1.

Il paniere dei fondi di previdenza complementare presenti sul mercato in base al quale calcolare il tasso di rendimento da applicare agli accantonamenti figurativi riconosciuti ai fondi pensione del pubblico impiego ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, è così costituito: Alifond; Arco; Cometa; Cooperlavoro; Fonchim; Fondenergia; Fopen; Laborfonds; Pegaso; Previambiente; Previcooper; Solidarietà Veneto; Quadri e Capi Fiat.

Art. 3.

Per gli anni precedenti al 1º gennaio 2002 il tasso di rendimento è fissato come media dei rendimenti annui ponderati per le risorse gestite dai fondi di cui all'art. 1, limitatamente a quelli che risultino operativi negli anni per i quali occorre applicare il tasso di rendimento medesimo.

Art. 4.

Il paniere dei fondi di cui all'art. 1 può essere modificato previa verifica annuale della consistenza dei fondi pensione operativi.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro: TREMONTI

06A00612

DECRETO 30 dicembre 2005.

Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo;

Visto, altresì, l'art. 5 del citato testo unico, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, concernente la modifica del saldo del conto di cui all'art. 5, comma 7, del citato testo unico;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, art. 2, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104, e in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della direttiva CEE 50/92 in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale esclude, tra l'altro, agli articoli 1 e 5, comma 2, lettera *e)*, dal proprio ambito di applicazione gli appalti di importo inferiore a 200.000 € e i contratti per i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e quelli per i servizi forniti da banche centrali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in particolare l'art. 66 relativo ai «mercati all'ingrosso dei titoli di Stato».

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 maggio 1999 n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici stabilito annualmente dalla legge recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed, in particolare, l'art. 105, nonché il protocollo n. 3, art. 18, allegato al predetto trattato, sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare al capo IV;

Considerato l'andamento degli incassi e dei pagamenti effettuati tramite il conto e la necessità di rispettare i limiti indicati per i saldi mensili dall'art. 5, comma 7 del suddetto testo unico;

Ravvisata l'esigenza di disporre, per la gestione del debito pubblico, di strumenti operativi per la gestione della liquidità idonei a ridurre il costo complessivo dell'indebitamento;

Ravvisata, altresì, l'esigenza di attenuare la variabilità del saldo del conto e di migliorarne la prevedibilità, al fine di promuovere l'efficienza dei mercati finanziari e di agevolare la conduzione della politica monetaria da parte delle competenti autorità;

Considerato che le esigenze di gestione del debito pubblico e di attenuazione della variabilità del saldo del conto presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») possono richiedere il compimento di operazioni sui mercati monetari e finanziari, ivi inclusi i pronti contro termine e le negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Tenuto conto di quanto emerso dall'esame delle problematiche derivanti dalla gestione del conto effettuato nell'ambito dei gruppi di lavoro tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca (ordine di servizio n. 2657 del 24 aprile 2003 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2005);

Decreta:

Art. 1.

Operazioni

1. Il Dipartimento del Tesoro, può disporre l'effettuazione di operazioni di cui all'art. 3 del testo unico, a valere sul conto, attraverso depositi o impieghi sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro il limite massimo giornaliero di cinque miliardi di euro ed entro il saldo netto annuo di cinque miliardi di euro.

Art. 2.

Esecuzione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono svolte tramite asta o negoziazione bilaterale.

2. Le operazioni tramite asta sono eseguite dalla Banca d'Italia senza oneri o commissioni a carico del Ministero.

3. Il Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e delle condizioni di mercato, può effettuare direttamente o autorizzare la Banca ad effettuare operazioni mediante negoziazione bilaterale.

4. Nel caso di operazioni di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto, il tasso di remunerazione, al netto di eventuali oneri, non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 5, comma 5 del citato testo unico.

Art. 3.

Giacenze sul conto di disponibilità

1. Le somme eccedenti giornalmente il saldo mensile di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, citato nelle premesse, potranno essere trasferite al di fuori del sistema di tesoreria con le modalità stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Scambi di informazioni

1. Il Ministero condivide con la Banca informazioni previsionali sulle variazioni del conto con riferimento alle operazioni di copertura e di formazione del fabbisogno.

2. La Banca condivide col Ministero il dato a consuntivo del saldo giornaliero e le previsioni relative al conto, elaborate anche in base alle informazioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero comunica alla Banca i dati necessari al regolamento delle operazioni bilaterali effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.

4. Qualora le operazioni di cui al presente decreto consistano in negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca i tempi e le modalità degli interventi, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 5.

Controparti ammesse

1. Possono partecipare alle operazioni disciplinate dal presente decreto gli Specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 13 maggio 1999, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, nonché altre controparti individuate dal Dipartimento del Tesoro avendo riguardo, in particolare, alla loro attività sul mercato monetario, alle potenzialità d'offerta e all'efficienza del tavolo operativo.

2. Per la partecipazione alle aste la Banca può richiedere agli intermediari la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico.

3. L'elenco delle controparti di cui al comma 1 è pubblico ed è tenuto dal Ministero, che lo comunica alla Banca.

Art. 6.

Contabilizzazione delle operazioni

1. Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente intestato al Dipartimento del Tesoro, nel quale sono contabilizzate le operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Il conto di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanza di entrata, registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto. Al conto è attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.

3. Per le operazioni sul mercato monetario e per le operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato la Banca è autorizzata in via continuativa a prelevare dal Conto, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi:

a) nel caso di operazioni di impiego, gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati al bilancio dello Stato, all'unità previsionale di base comunicata annualmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, con emissione di quietanza Mod. 121 T;

b) nel caso di operazioni di raccolta, gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi utilizzando il mandato informatico emesso a valere sull'apposita unità previsionale di base.

4. Le operazioni di cui al precedente comma 3 sono registrate in contropartita, con riferimento agli importi in linea capitale, nel conto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

Rendicontazione e accertamento

1. La Banca rende mensilmente la rendicontazione del conto aperto presso la Tesoreria centrale di cui

all'art. 6, comma 1, al Dipartimento del Tesoro nonché all'Ispettorato generale della pubblica amministrazione presso il Ministero.

2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di cui all'art. 1 del presente decreto sono accertati mensilmente con appositi decreti.

3. Il Dipartimento del Tesoro dà regolare comunicazione al Ministro e al direttore generale del Tesoro dei decreti di cui al presente articolo; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Art. 8.

Attuazione e pubblicazione

1. Il Dipartimento del Tesoro adotta provvedimenti attuativi del presente decreto.

2. I rapporti tra il Ministero e la Banca di cui al presente decreto sono disciplinati da specifiche convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro: TREMONTI

06A00568

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2194 del 9 dicembre 2005 quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catania, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in Piazza Bellini, 5 - Catania, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2270 del 27 dicembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catania ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria per i giorni 23 e 24 dicembre 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Catania è accertato per i giorni 23 e 24 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A00571

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2518 del 26 novembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecce ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via F. Rubichi, 39 - Lecce, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2742 del 28 dicembre 2005, con la quale il predetto direttore, ha precisato il mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 24 e 27 dicembre 2005;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Lecce è accertato per i giorni 24 e 27 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A00572

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Universalis», registrato al n. 12879.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato dcreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 3 aprile 2003 e successiva integrazione del 27 ottobre 2004, dell'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.A.» con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Quadris Max, contenente le sostanze attive azoxystrobin e folpet;

Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della sostanza attiva azoxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998;

Visto il parere favorevole del 14 settembre 2005 espresso dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 1° luglio 2008, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva azoxystrobin in Allegato 1, fatto salvo quanto stabilito dalle conclusioni della revisione comunitaria per la sostanza attiva folpet;

Vista la nota dell'Ufficio del 25 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 10 novembre 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare il nome del prodotto in «Universalis»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° luglio 2008, l'Impresa «Syngenta Crop Protection S.p.A.» con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato UNIVERSALIS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria per la sostanza attiva folpet.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Phyteurop B.P. 27 Z.I. de Champagne-Montreuil-Bellay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12879.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2006

p. *Il capo Dipartimento:* FERRI

ALLEGATO

syngenta

UNIVERSALIS

Fungicida efficace su peronospora ed oidio della vite

Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Azoxystrobin puro	g 7,3	(93,5 g/l)
Folpet	g 39,1	(500 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

NOCIVO

Nocivo per inalazione e ingestione

Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termmine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
Phyteurop B.P. 27 Z.I. de Champagne–Montreuil-Bellay (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.: ℓ 1

Altre taglie: litri 5; 10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

azoxystrobin	7,3%
folpet	39,1%

delle quali una (folpet) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (azoxystrobin) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

COMPATIBILITÀ

Miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione della Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Oli Bianchi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Contiene folpet. Può causare reazione allergica.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

CARATTERISTICHE

UNIVERSALIS è un associazione fungicida ad ampio spettro d'azione costituita da due sostanze attive: azoxystrobin, fungicida appartenente alla famiglia degli analoghi delle strobilurine e folpet.
Prodotto di copertura, in grado anche di ridistribuirsi uniformemente all'interno delle foglie, risulta efficace sulle più importanti e dannose malattie della vite, peronospora ed oidio, nonché su marciume nero (black rot), evidenziando un'azione protettiva di lunga durata.
Selettivo per api ed acari predatori (per es. *Typhlodromus pyri* e *Amblyseius aberrans*), UNIVERSALIS non influenza i processi di fermentazione dei mosti e non altera le caratteristiche organolettiche dei vini.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.

- Riempire la botte di acqua per un terzo ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed opportuni detergenti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

L'ampio spettro d'azione e la dose di applicazione consentono il controllo contemporaneo di più malattie.

PERONOSPORA, OIDIO, MARCIUME NERO

Malattie	Dosi/hl	Dosi/ha per volumi d'acqua di 1000 l/ha e vite in piena vegetazione	Cadenza d'intervento
Peronospora Oidio Marciume nero	200 ml/hl	2,0 litri/ha	10-12 giorni

Note:

- UNIVERSALIS si impiega, nell'ambito di un programma di difesa, nelle epoche in cui la vite risulta più suscettibile agli attacchi fungini.
- Scegliere la dose da distribuire in funzione della principale malattia da controllare e della possibile presenza di più malattie nello stesso momento.

syngenta

- Impiegare la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, aree tipiche di diffusione, condizioni climatiche predisponenti).
- Strategia antiresistenza: è da intendersi estesa, indipendentemente dall'avversità controllata, a tutti i prodotti accomunati dal medesimo meccanismo di azione (inibitori della respirazione mitocondriale QoI).
- <u>Uva da vino</u>: non effettuare più di 3 applicazioni all'anno e non più di 2 interventi consecutivi. <u>Uva da tavola</u>: qualora vengano effettuati più di 12 trattamenti fungicidi complessivi sulla coltura si potranno effettuare non più di 4 applicazioni all'anno e non più di 2 consecutive.
- UNIVERSALIS può risultare fitotossico per alcune varietà di melo: Gala e i suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e i suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e i suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin); durante le applicazioni su vite evitare la deriva del prodotto sulle varietà di melo sensibili eventualmente presenti. Per trattamenti sulle varietà di melo sensibili a UNIVERSALIS, non utilizzare l'attrezzatura impiegata nel vigneto.
- Pur essendo selettivo per le varietà di melo più estesamente coltivate (es. Golden delicious, Red delicious, Imperatore, Granny Smith, Jonagold, Staymen), operare con cautela in prossimità di meleti con varietà poco diffuse o di recente introduzione.
- Adottare in ogni caso quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
- Nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 1000 l/ha quando la vite è in piena vegetazione, fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate.
- Non applicare il prodotto nei vivai.

Avvertenze:

- Nei vigneti dove sono state osservate o si manifestano perdite di efficacia a seguito dell'impiego di prodotti inibitori della respirazione mitocondriale (QoI), per evitare la selezione di ceppi resistenti ai QoI, si deve sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida a diverso meccanismo d'azione.
- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (tuta standard e guanti) durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione del prodotto.
- Gli addetti al rientro devono essere muniti di abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi e guanti.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri.

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A00569

DECRETO 3 gennaio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prodigy», registrato al n. 12858.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 26 febbraio 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 29 luglio 2005, dall'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21, Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Prodigy», contenente la sostanza attiva metossifenozide;

Visto il decreto del 30 marzo 2005 di inclusione della sostanza attiva metossifenozide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione del 19 gennaio 2005;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 marzo 2015 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva);

Vista la nota dell'Ufficio del 25 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2015, l'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRODIGY, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva metossifenozide sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, in via provvisoria fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
arance, mandarini, clementine, mele, pere	0,5
pesche, nettarine, albicocche	0,1
uve	1
vino	0,05

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20 - 50 - 100 e litri 0,25 - 0,5 - 1.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Dow AgroSciences B.V. in Mozzanica - Bergamo, autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973 e 20 settembre 2001; Diachem S.p.A. in Caravaggio - Bergamo, autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera SCB Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12858.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2006

p. *Il capo Dipartimento:* FERRI

ALLEGATO

PRODIGY*

INSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO
PER LA DIFESA DELLE POMACEE, DELLE DRUPACEE, DELLA VITE, DEGLI AGRUMI

SOSPENSIONE CONCENTRATA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di PRODIGY
METOSSIFENOZIDE pura g 22,5 (240 g/l)
Coformulati q.b. a g. 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciencesB. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences B.V. – Mozzanica (Bergamo) *(prod. e conf.)*
Diachem spa - Caravaggio (BG) (*(prod. e conf.)*
SCB-Marle sur serre (France) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 20 – 50 – 100 ml + 0,25 – 0,5 - 1 litro

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n .Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: PRODIGY è un insetticida non tradizionale specifico per la lotta contro le larve di lepidotteri. PRODIGY è un analogo mimetico dell'ecdisone. Agisce per ingestione inducendo il processo di muta nelle larve provocandone la morte. PRODIGY è selettivo nei confronti degli insetti utili e verso gli acari predatori; non induce acaro-insorgenza.

Istruzioni per l'uso:

Melo, pero: 40 ml/hl contro *Pandemis ceresana, Capua reticulana*: contro larve svernanti: 1 trattamento in pre-fioritura o a caduta petali; contro generazioni estive: 1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento a partire dalla comparsa ovature fino all'inizio della schiusura delle uova, e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo. 40 ml/hl contro *Cydia pomonella, Eulia pulchellana* (1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento a partire dall'inizio dell'ovideposizione fino all'inizio della schiusura delle uova e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo).
40 ml/hl conto *Cydia molesta* (1-2 trattamenti con intervallo di 15-20 giorni, posizionando l'ultimo trattamento almeno 14 giorni prima della raccolta).

Pesco, nettarino, albicocco: 50 ml/hl contro *Cydia molesta, Anarsia lineatella, Eulia pulchellana* (1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento tra l'inizio dell'ovideposizione e l'inizio della schiusura delle uova, e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo).

Vite: 30-40 ml/hl contro *Lobesia botrana* (contro la prima generazione: 1 trattamento in pre-fioritura; contro le generazioni successive: 1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento all'ovideposizione e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo.

Arancio, mandarino, clementino: 40 ml/hl contro *Phyllocnistis citrella* (2 trattamenti in miscela con olio bianco alla dose di 0,5 l/hl, posizionando il primo trattamento alla comparsa delle prima mine e il secondo trattamento 7 giorni dopo).

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volumi normali (1200-1500 l acqua/ha per le pomacee e le drupacee, 1000 l acqua/ha per la vite, e 2000 l acqua/ha per gli agrumi). Per trattamenti a basso o ultra-basso volume, le dosi di prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con insetticidi e fungicidi, ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina (es. poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è fitotossico per le specie vegetali sopra riportate e le loro varietà.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per le pomacee, gli agrumi e l'uva; 7 giorni per le drupacee.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A00570

DECRETO 10 gennaio 2006.

Autorizzazione definitiva dei prodotti fitosanitari «Platform» e «Platform 40 WG», registrati al n. 10928 e 11692.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 10928 il prodotto fitosanitario denominato PLATFORM, contenente la sostanza attiva carfentrazone etile, a nome dell'Impresa «FMC Chemical Sprl» con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 — 1050 Brussels (Belgio);

Visto il decreto del 20 giugno 2003 con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11692 il prodotto fitosanitario denominato PLATFORM 40 WG, contenente la sostanza attiva carfentrazone etile, a nome dell'Impresa «FMC Chemical Sprl» con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 — 1050 Brussels (Belgio);

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 che recepisce la direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 marzo 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva carfentrazone etile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le domande presentate in data 1° dicembre 2003 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione da provvisorie a definitive;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione dei prodotti di cui trattasi, fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva carfentrazone etile in allegato I);

Vista la nota dell'Ufficio del 7 novembre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 23 novembre 2005 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 settembre 2013 la registrazione dei prodotti fitosanitari denominati PLATFORM, registrato al n. 10928 con decreto del 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005, e PLATFORM 40 WG, registrato al n. 11692 con decreto del 20 giugno 2003, a nome dell'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 — 1050 Brussels (Belgio), con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto «Platform» è confezionato nelle taglie da g 40-75-100-200-500 e kg 1.

Il prodotto «Platform 40 WG» è confezionato nelle taglie da g 50-100-150-300-400 e kg 1.

I prodotti in questione sono importati in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «FMC Corporation - Agricultural Products Group - Princeton, New Jersey, USA».

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

Platform®

(Granuli idrodispersibili)

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale

PLATFORM® Registrazione Ministero della Sanità n.10928 del 10/06/2001

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Carfentrazone-etile puro g. 50
Coformulanti q.b. a g. 100
Platform® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

Contenuto netto:
40-75-100-200-500 g 1 Kg
Partita n

IRRITANTE

FMC CHEMICAL sprl.

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)

Distribuito da:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl
Milano

Officina di produzione:
FMC Corporation - Agricultural Products Group - Princeton, New Jersey, USA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Platform può causare irritazioni di natura meccanica agli occhi, per le quali non c'è antidoto. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE
Platform è un erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale, attivo contro *Galium aparine* e *Veronica hederifolia*, viene assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi (necrosi e successiva morte) che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento.

EFFICACIA ERBICIDA
Platform controlla attaccamano (*Galium aparine*) e veronica (*Veronica hederifolia*).

EPOCA D'IMPIEGO
Applicare il prodotto in post-emergenza di **frumento, orzo, avena, segale e triticale** contro:
- *Galium aparine*: dallo stadio di terza foglia (GS 13) a quello di secondo nodo (GS 32) delle colture, quando l'infestante ha germinato e non supera i 20 cm di lunghezza;
- *Veronica hederifolia*: dallo stadio di seconda foglia (GS 12) a quello di fine accestimento (GS 29) delle colture, quando l'infestante ha germinato e non ha superato il primo stadio di fioritura.

DOSE D'IMPIEGO
Utilizzare 40 g/ha di **Platform** in 200-400 litri d'acqua, assicurando una accurata e uniforme distribuzione del prodotto sulla vegetazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita. Cominciare ad agitare. Aggiungere gradualmente il prodotto nel serbatoio. Riempire completamente e mantenere in movimento l'agitatore prima e durante il trattamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non applicare su frumento, orzo, avena e triticale seminati insieme al trifoglio o altre leguminose o piante a foglia larga.
Non applicare oltre lo stadio di secondo nodo (GS 32) delle colture.
Non ci sono controindicazioni per qualsiasi coltivazione successiva o di avvicendamento nei 3 mesi successivi all'applicazione di **Platform**.
Tutte le specie di cereali, mais, colza, pisello, lino, veccia, girasole, carota e cipolla possono essere seminati un mese dopo l'applicazione di **Platform**.

Subito dopo il trattamento con **Platform** è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue: svuotare completamente il serbatoio subito dopo l'irrorazione; rimuovere lavando con acqua eventuali perdite al di fuori dell'attrezzatura; risciacquare internamente il serbatoio con acqua pulita e farla scorrere nei tubi e nella barra, utilizzando una quantità d'acqua pari ad almeno un decimo del volume del serbatoio; svuotare completamente il serbatoio e ripetere l'operazione; non inquinare corsi d'acqua con l'acqua utilizzata per il risciacquo o con i contenitori vuoti.

COMPATIBILITÀ
Non impiegare il **Platform** in miscela con oli.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GARANZIA
FMC non rilascia garanzie, espresse od implicite, su di un utilizzo del prodotto diverso da quello indicato in etichetta. L'acquirente e l'utilizzatore si assumono tutti i rischi legati all'uso e/o al trasporto e/o al deposito del materiale se diversi dalle indicazioni.
DANNI - La riparazione dei danni per violazione di garanzia o negligenza è limitata ai danni diretti, non supera il prezzo di acquisto e non include danni accidentali o indiretti.
Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto

Platform®

(Granuli idrodispersibili)

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale

PLATFORM® Registrazione Ministero della Sanità n.10928 del 15/05/2001

IRRITANTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Carfentrazone-etile puro		**g. 50**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Platform® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

Contenuto netto: **40-75-100 g** Partita n

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)

Distribuito da:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl – Milano

Officina di produzione:
FMC Corporation - Agricultural Products Group
Princeton, New Jersey, USA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Platform può causare irritazioni di natura meccanica agli occhi, per le quali non c'è antidoto. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta/foglio illustrativo

Platform® 40 WG

(Granuli idrodispersibili)

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale

PLATFORM® 40 WG

Registrazione Ministero della Salute n.11602 del 20/06/2003

IRRITANTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Carfentrazone-etile puro		**g. 40**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Platform® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

FMC®

FMC CHEMICAL Sprl

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Bruxelles (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Distribuito da:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl – Milano

Officina di produzione:
FMC Corporation - Agricultural Products Group
Princeton, New Jersey, USA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto netto: **50-100-150-300-400 g 1 Kg** Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Il prodotto può causare irritazioni di natura meccanica agli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE
Platform 40 WG è un erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale, attivo contro *Galium aparine* e *Veronica hederifolia*; viene assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi (necrosi e successiva morte) che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento.

EFFICACIA ERBICIDA
Platform 40 WG controlla attaccamano (*Galium aparine*) e veronica (*Veronica hederifolia*).

EPOCA D'IMPIEGO
Applicare il prodotto in post-emergenza di **frumento, orzo, avena, segale e triticale** contro:
- *Galium aparine*: dallo stadio di terza foglia (GS 13) a quello di secondo nodo (GS 32) delle colture, quando l'infestante è fuoriuscita dal terreno e non supera i 20 cm di lunghezza;
- *Veronica hederifolia*: dallo stadio di seconda foglia (GS 12) a quello di fine accestimento (GS 29) delle colture, quando l'infestante è fuoriuscita dal terreno e non ha superato il primo stadio di fioritura.

DOSE D'IMPIEGO
Utilizzare 50 g/ha di **Platform 40 WG** in 200-400 litri d'acqua, assicurando una accurata e uniforme distribuzione del prodotto sulla vegetazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita. Cominciare ad agitare. Aggiungere gradualmente il prodotto nel serbatoio. Riempire completamente e mantenere in movimento l'agitatore prima e durante il trattamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Non applicare su frumento, orzo, avena, segale e triticale seminati insieme al trifoglio o altre leguminose o piante a foglia larga.
Non applicare oltre lo stadio di secondo nodo (GS 32) delle colture.
Non ci sono controindicazioni per qualsiasi coltivazione successiva o di avvicendamento nei 3 mesi successivi all'applicazione di **Platform 40 WG**.
Tutte le specie di cereali, mais, colza, pisello, lino, veccia, girasole, carota e cipolla possono essere seminati un mese dopo l'applicazione di **Platform 40 WG**.

Subito dopo il trattamento con **Platform 40 WG** è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue: svuotare completamente il serbatoio subito dopo l'irrorazione; rimuovere lavando con acqua eventuali perdite al di fuori dell'attrezzatura; risciacquare internamente il serbatoio con acqua pulita e farla scorrere nei tubi e nella barra, utilizzando una quantità d'acqua pari ad almeno un decimo del volume del serbatoio; svuotare completamente il serbatoio e ripetere l'operazione; non inquinare corsi d'acqua con l'acqua utilizzata per il risciacquo o con i contenitori vuoti.

COMPATIBILITÀ
Non impiegare il **Platform 40 WG** in miscela con oli.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GARANZIA
FMC non rilascia garanzie, espresse od implicite, su di un utilizzo del prodotto diverso da quello indicato in etichetta. L'acquirente e l'utilizzatore si assumono tutti i rischi legati all'uso e/o al trasporto e/o al deposito del materiale se diversi dalle indicazioni.
DANNI - La riparazione dei danni per violazione di garanzia o negligenza è limitata ai danni diretti, non supera il prezzo di acquisto e non include danni accidentali o indiretti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto

Platform® 40 WG

(Granuli idrodispersibili)

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento, orzo, avena, segale e triticale

PLATFORM® 40 WG Registrazione Ministero della Salute n.11692 del 20/06/2003

IRRITANTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Carfentrazone-etile puro g. 40
Coformulanti q.b. a g. 100

Platform® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

FMC®

FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Contenuto netto: **50-100 g**

Partita n.

Distribuito da: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl – Milano

Officina di produzione:
FMC Corporation - Agricultural Products Group
Princeton, New Jersey, USA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Il prodotto può causare irritazioni di natura meccanica agli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A00708

DECRETO 13 gennaio 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Emilia-Romagna;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro clorito la regione Emilia-Romagna può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l.

2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A00705

DECRETO 13 gennaio 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Puglia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 15 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro clorito la regione Puglia può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l ai comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia.

2. Per il parametro trialometani la regione Puglia può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 80 μg/l ai comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Puglia entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A00706

DECRETO 13 gennaio 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 6 luglio 2005 e 29 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro arsenico la regione Lazio può stabilire fino al 30 settembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l per i comuni (o parte di essi) di Aprilia, Cisterna, Cori, Sermoneta, Sezze, Castelforte, Roccamassima, Latina, Anzio, Nettuno, Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, Lavinio.

2. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono aggiunti i seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di Castro, Canino, Cellere, Civitavecchia, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano.

3. Per il parametro fluoruro la regione Lazio può stabilire fino al 30 settembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per il comune (o parte di esso) di Aprilia.

4. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono aggiunti i seguenti comuni (o parte di essi): Acquapendente, Casaperazze, Castelgiorgio, Castelviscardo, Montefiascone, Torrealfina.

5. Le deroghe al valore del parametro floruro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:

siano informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

6. All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono aggiunti i seguenti comuni (o

parte di essi): Arlena di Castro, Canino, Cellere, Civitavecchia, Ischia di Castro, Marta, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano, Viterbo.

7. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

8. La regione deve provvedere ad interessare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti parametri con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A00707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzature, ubicate nella regione Lazio. (Decreto n. 36960).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il verbale di accordo in data 11 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Lazio, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Lazio, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale dell'11 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale dell'11 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Lazio:

a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge

n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione Lazio;

b) in via subordinata, che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato o prorogato alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni; nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, in via subordinata, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 4.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 6.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 7.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 10.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 8, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392

06A00445

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società dell'indotto Ferrania in A.S. nella regione Liguria. (Decreto n. 36961).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il verbale di accordo in data 12 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Liguria, Provincia di Savona, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi e le ripercussioni sull'indotto derivanti dalla crisi della Ferrania in A.S. nella regione Liguria, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori del citato settore;

Visto il limite di spesa di 2 milioni di euro fissato nel verbale del 12 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 12 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel citato indotto nella regione Liguria:

a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salaria e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti appartenenti all'indotto Ferrania A.S. della regione Liguria;

b) in via subordinata, che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato o prorogato alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti appartenenti all'indotto Ferrania in A.S. della regione Liguria.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore citato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, in via subordinata di erogare o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 4.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 5.

I trattamenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 2 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 6.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 7.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 10.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 8, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 393

06A00446

DECRETO 29 dicembre 2005.

Integrazione della speciale commissione competente in materia di ricorsi, concernenti le prestazioni in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e esercenti attività commerciali, in Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NOVARA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1515 del 7 dicembre 2005, con il quale sono state ricostituite le commissioni speciali I.N.P.S. di cui all'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989;

Ritenuto di dover integrare la composizione della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e la composizione della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali;

Viste le segnalazioni pervenute al riguardo dalle organizzazioni interessate, Coldiretti e Confcommercio;

Decreta:

La sig.ra Paola Brugo è chiamata a far parte della speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il sig. Eugenio Maffei è chiamato a far parte della speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Novara, 29 dicembre 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A00590

DECRETO 4 gennaio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 89, n. 88, relativo alla struttura del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17) con cui è stata istituita la Direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli Uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto della DPL di Belluno n. 18/21721 del 23 novembre 2001, con cui è stato rinnovato per la durata di quattro anni il Comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno;

Considerato che il Comitato predetto è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto deve provvedersi alla ricostituzione dello stesso;

Avuto riguardo alla rilevazione dei settori economici interessati all'attività dell'istituto previdenziale ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale I.N.P.S., come risultante dai dati acquisiti dalla locale camera di commercio;

Tenuto conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, desunto dalla valutazione comparativa della consistenza numerica degli associati, dell'ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni, dalla partecipazione alle controversie di lavoro ed alla negoziazione delle normativa collettiva, dalla presenza dei rappresentanti delle associazioni stesse negli organi collegiali della provincia;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito per la durata di un ulteriore quadriennio il Comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno, così composto:

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

sig Zannin Valerio;

sig. Penoni Paolo;

sig. Da Corte Luigi;

sig. Dal Prà Mauro;

sig. Frezzato Maurizio;

sig.ra Mazzorana Barbara;

sig. Cicatiello Giovanni;

sig. Toigo Edi Beniamino;

sig. D'Incà Giorgio;

sig. Uva Giuseppe,

designati da CGIL-CISL-UIL;

B) Rappresentante dei dirigenti di azienda: sig. Da Ronche Egidio designato dalla CIDA;

C) Rappresentanti dei datori di lavoro:

dott.ssa Cossalter Sonia;

dott. Gnesin Andrea,

designati da Assindustria,

sig. Lazzaretti Tiziano designata da ASCOM.

D) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

dott. Prior Ferdinando designato da Unione Artigiani;

sig. Benozzi Giuseppe designato da ASCOM;

sig. Val Stefano designato da Coldiretti.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Belluno, 4 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: DE LUCA

06A00587

DECRETO 4 gennaio 2006.

Ricostituzione delle commissioni speciali operanti presso il Comitato I.N.P.S. di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede speciali commissioni per la gestione del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro di Belluno n. 19/21722 del 23 dicembre 2001, con cui sono stati nominati i rappresentanti delle categorie interessate con la composizione della commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della commissione speciale per gli artigiani e della commissione speciale per gli esercenti attività commerciali;

Rilevato che le commissioni speciali suddette sono decadute per scadenza del Comitato provinciale INPS, per cui si rende necessario rinnovarle per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 18/21721 del 23 novembre 2001 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni delle organizzazioni interpellate;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma del succitato art. 46 della legge n. 88/1989 sono nominati per la stessa durata del ricostituito Comitato provinciale I.N.P.S. i seguenti rappresentanti delle categorie interessate in seno alle speciali Commissioni:

1) Commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Val Stefano;

sig. De Bastiani Walter

designati da Coldiretti;

sig. Comiotto Edoardo, designato da Confagricoltura;

sig.ra Zambon Federica, designato dalla Confederazione italiana agricoltori (CIA);

2) Commissione speciale per gli artigiani:

sig. Casagrande Carlo;

sig Naldo Beniamino,

designati da Unione artigiani;

sig.ra Antoniazzi Manuela;

sig. De Piccoli Renzo designato da Appia;

3) Commissione speciale per gli esercenti attività commerciali:

rag. Hofer Mario;

dott. De Diana Raffaele,

designati da ASCOM;

rag. Rossi Carlo;

dott.ssa Conigliello Michela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Belluno, 4 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: DE LUCA

06A00588

DECRETO 10 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Peter Pan società cooperativa sociale a r.l. - ONLUS», in Acqui Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la relazione di mancata revisione da cui risulta che la società cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Peter Pan società cooperativa sociale a r.l. - ONLUS», con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Nizza n. 31, costituita in data 21 febbraio 2003 con atto a rogito notaio Enrico Mangini Marana Falconi, repertorio n. 70888, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01993910064, R.E.A. n. 217275, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 10 gennaio 2006

Il direttore provinciale: ESPOSITO

06A00538

DECRETO 10 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Tertium Millennium S.c.r.l.», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Viste le risultanze della revisione effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata dalle quali si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Vista la comunicazione di inesigibilità resa ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 dal locale Concessionario riscossione tributi relativa al mancato recupero del contributo di revisione per i bienni 1999/2000 e 2001/2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Tertium Millennium S.c.r.l.», con sede in Alessandria, via Pontida n. 12, costituita in data 30 novembre 1996 con atto a rogito notaio Roberto Gabei, repertorio n. 171912, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 95005120068, R.E.A. n. 195825, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 10 gennaio 2006

Il direttore provinciale: ESPOSITO

06A00537

DECRETO 12 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto 25 giugno 2002, n. 14/2002 del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto delle dimissioni presentate dal sig. Walter Morandi, con nota del 23 dicembre 2005;

Vista la comunicazione resa dalla segreteria provinciale CGIL di Pavia con nota prot. n. 1771/245 del 29 dicembre 2005 che individua il sig. Ettore Rinaldi, nato il 16 febbraio 1942, quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Morandi;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ettore Rinaldi è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 12 gennaio 2006

Il dirigente preposto: WEBER

06A00589

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europorte» a r.l., in Macchia d'Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Preso atto della nota n. 1581256 del 30 novembre 2005 inviata a questa Direzione dal Ministero attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, in cui si dispone che lo scioglimento d'ufficio deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Europorte» a r.l., con sede nel comune di Macchia D'Isernia, costituita per rogito notaio dott. D'Ettorre Agostino, in data 19 maggio 1997, repertorio n. 69234, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00391940947, posizione BUSC 446, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 Isernia tel. 0865/414449 - 0865/3704 - fax 0865/414440 - Dpl-Isernia@welfare.gov.it opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

06A00585

DECRETO 13 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Poliedrica» a r.l., in Frosolone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Preso atto della nota n. 1581261 del 30 novembre 2005 inviata a questa Direzione dal Ministero attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, in cui si dispone che lo scioglimento d'ufficio deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Poliedrica» a r.l., con sede nel Comune di Frosolone, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale, in data 11 settembre 1993, repertorio n. 67028, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00359720943, posizione BUSC n. 518, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione pro-

vinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 Isernia tel. 0865/414449 - 0865/3704 - fax 0865/414440 - Dpl-Isernia@welfare.gov.it opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 13 gennaio 2006

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

06A00586

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Punto Affissioni S.c. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Punto Affissioni S.c. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 18 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Pezzoli Alberto di Treviglio, REA n. 260994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ghidotti Mauro Giovanni, nato a Brignano Gera d'Adda (Bergamo) il 5 agosto 1968, con studio in Caravaggio, via Piave n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00646

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «A.F.E. Autotrasportatori facchini elettricisti Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.F.E. Autotrasportatori facchini elettricisti Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Bologna, costituita in data 12 dicembre 1985 con atto a rogito del notaio

dott. Lippi Bruni Luciano di Bologna, n. Rea 301397, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Labate Laura Dora, nata a Reggio Calabria il 10 luglio 1963 con residenza in Reggio Calabria, via Cavour n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto minsiteriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00611

DECRETO 13 gennaio 2006.

Abilitazione all'esecuzione di verifiche decennali su serbatoi interrati per il GPL.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Vista la domanda presentata dalla società S.G.S. Italia S.p.a. con sede in Milano, via Gaspare Gozzi 1/A;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione della Società S.G.S. Italia S.p.a. ai requisiti minimi indicati in All. II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che la società S.G.S. Italia S.p.a. ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La società S.G.S. Italia S.p.a. è abilitata, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

2. L'abilitazione è concessa per un periodo di 2 anni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale
della prevenzione del Ministero della salute
GRECO

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
ONELLI

06A00539

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 luglio 2005.

Attuazione delle linee guida per l'impostazione del Quadro strategico nazionale (QSN). (Deliberazione n. 77/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli obiettivi della strategia di Lisbona, così come da ultimo ridefiniti, e le priorità dell'Agenda sociale e della strategia di sviluppo sostenibile che, nel complesso, mirano a rilanciare la crescita, la competitività e l'occupazione, rafforzare la coesione sociale e la sostenibilità ambientale e che devono trovare sostegno, laddove convergenti, anche nella politica di coesione comunitaria e nazionale;

Vista la proposta di Regolamento generale sulla riforma delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2007/2013 che prevede, per ogni Paese beneficiario, l'adozione di un Quadro strategico nazionale (QSN) di coesione regionale che definisca la strategia che si intende perseguire, con riferimento sia alla politica di coesione regionale, nazionale e comunitaria, sia alla politica ordinaria nazionale relativamente agli obiettivi: «convergenza», per le regioni in ritardo di sviluppo (cosiddetto obiettivo 1); «competitività e occupazione» per le regioni fuori dall'obiettivo 1 (cosiddetto obiettivo 2); e, su base facoltativa, cooperazione territoriale per le aree di cooperazione transfrontaliera e transnazionale (cosiddetto obiettivo 3);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

Visto, in particolare, l'art. 73 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree sottoutilizzate, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese e tenuto conto che, sulla base di tali criteri, è stata avviata la convergenza tra la programmazione della politica regionale comunitaria e nazionale;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 119, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista l'intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, sul documento «Linee guida per l'elaborazione del QSN per la politica di coesione 2007/2013», che ha ulteriormente specificato per l'Italia il contenuto del QSN, il processo in tre fasi e le modalità della sua elaborazione e considerato che le citate «Linee guida» prevedono, fra l'altro, la predisposizione di documenti intermedi con cui lo Stato e le regioni — dando piena ed effettiva attuazione al principio di partecipazione degli Enti locali ai processi, tramite il coinvolgimento delle rappresentanze ai vari livelli istituzionali, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, e in partenariato con le parti economiche e sociali — prepareranno la proposta di QSN che costituisce uno strumento di programmazione congiunto delle politiche regionali, comunitaria (politica di coesione) e nazionale (Fondo aree sottoutilizzate in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione), al fine di coniugare la competitività economica, la coesione sociale e la valorizzazione del patrimonio territoriale;

Considerata l'esigenza di perseguire in maniera più stringente, da parte delle Amministrazioni centrali e delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, l'obiettivo di destinare al

Sud il 30% della spesa ordinaria in conto capitale sancito dall'art. 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

Tenuto conto degli impegni relativi al livello della spesa da garantire per il rispetto del principio di addizionalità, previsti dal vigente e dall'adottando regolamento Comunitario, ribaditi nell'impegno assunto dal Governo italiano con l'Unione europea, nel dicembre 2004;

Tenuto conto degli obiettivi programmatici di crescita del PIL nel Mezzogiorno indicati nel DPEF 2005-2008;

Considerato, in particolare, che in linea con le valutazioni e le scelte che si vanno compiendo nell'Unione europea e con gli indirizzi nazionali contenuti nei Documenti di programmazione economico-finanziaria di questi anni e, ancora di recente, nel decreto di prima attuazione del Piano nazionale di azione degli obiettivi di Lisbona, il complesso del Mezzogiorno (le sue otto Regioni) resta, per lo squilibrio economico-sociale che lo caratterizza e per i processi di rinnovamento che lo stanno trasformando, l'area non solo dove concentrare le risorse e l'intervento, ma anche dove dare particolare unitarietà alla strategia di intervento;

Considerato che il processo in tre fasi descritto dalle «Linee guida» riguardante la programmazione dei tre citati obiettivi richiede, per essere attuato, di indirizzi ai vari livelli di governo;

Considerata l'esigenza che ciascuna regione e provincia autonoma e il complesso delle Amministrazioni centrali interessate alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, predispongano un proprio Documento strategico, che descriva e motivi i profili strategici (coesione e competitività, priorità di intervento, integrazione finanziaria e programmatica, integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali, governance e capacità istituzionali), da articolare distintamente per gli obiettivi 1, 2 e 3 secondo il documento «Linee guida» sopra richiamato;

Considerata a tal fine l'esigenza formulata dalle «Linee guida» che la stesura del QSN sia preceduta da una fase di estrapolazione e di visione strategica da parte delle regioni e del Centro (che consenta, attraverso una diagnosi degli attuali ritardi di competitività, delle scelte programmatiche e progettuali compiute in passato e dei loro effetti, e di una valutazione degli scenari futuri, di identificare gli obiettivi da perseguire e i conseguenti strumenti da utilizzare) e da una successiva fase di confronto strategico Centro-regioni, da concludere entro il 2005;

Tenuto conto che gli obiettivi del QSN dovranno essere coerenti con gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 e raccordati con quelli perseguiti in attuazione della strategia di Lisbona-Goteborg e considerato che, nella stesura del QSN, dovrà essere assicurata l'integrazione e il coordinamento con il processo di programmazione finalizzato alla definizione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale;

Considerata l'esigenza di garantire la coerenza tra la Strategia europea per l'occupazione e la politica nazionale e regionale in materia di occupazione e sviluppo del capitale umano e il relativo coordinamento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato ad assicurare in qualità di Amministrazione capofila del Fondo sociale europeo;

Considerata la necessità che le Amministrazioni centrali rendano coerenti attraverso la definizione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN), le priorità settoriali nell'ambito delle due politiche regionali, comunitaria e nazionale, in vista della definizione del QSN che compendia e porta ad unità la strategia complessiva in materia di politiche regionali di coesione economica, sociale e territoriale;

Considerata l'esigenza di individuare, in un momento successivo, un adeguato strumento normativo che consenta di definire, secondo quanto previsto nelle Linee guida e nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2006-2008, gli impegni finanziari relativi al periodo 2007-2013 necessari ad attuare le principali linee di intervento della politica nazionale nel detto periodo;

Considerata la necessità che le Amministrazioni centrali siano fortemente impegnate ad assicurare uno stretto collegamento tra le politiche regionali, comunitaria e nazionale, e le politiche nazionali di settore «ordinarie»;

Considerati i risultati che vanno emergendo dai seminari tematici di alto livello organizzati con le Amministrazioni regionali e centrali interessate, secondo le indicazioni delle «Linee guida», su aspetti prioritari per la coesione e la competitività delle diverse aree del Paese e i cui risultati potranno fungere da supporto per la predisposizione dei documenti strategici ai vari livelli istituzionali;

Considerato il compito affidato al DPS dalle «Linee guida» di promuovere con le otto Regioni meridionali un «Documento strategico per il Mezzogiorno» (DSM) operando con esse contestualmente alla predisposizione dei loro rispettivi documenti strategici regionali (DSR);

Considerato che il processo di costruzione del QSN e dei relativi documenti di programmazione sarà accompagnato e sostenuto da un'adeguata attività di valutazione, volta a contribuire al miglioramento delle scelte di programmazione e ad assicurare la coerenza interna ed esterna dei vari programmi, attività che sarà organizzata autonomamente dalle diverse Amministrazioni nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e della adeguata competenza di quest'ultimo;

Tenuto conto che gli obiettivi del QSN dovranno essere oggetto dei «Rapporti strategici sull'attuazione» che saranno predisposti contestualmente all'annuale Rapporto sugli interventi nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 51 della legge 24 novembre 2003, n. 326;

Ritenuto in attuazione delle richiamate Linee guida, di dover fornire indicazioni di carattere procedurale per l'impostazione e la predisposizione del QSN;

Ritenuto di dover istituire un «Comitato di Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007/2013» come sede di raccordo per l'impostazione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN), secondo i principi indicati nelle «Linee guida» e per le attività successive, individuando anche le responsabilità proprie delle varie Amministrazioni coinvolte;

Ritenuto di dover definire la tempistica complessiva delle attività da porre in essere per pervenire alla predisposizione del QSN, anche sulla base di una previsione in merito allo svolgimento del negoziato per l'approvazione dei nuovi regolamenti 2007/2013, che impone, ove il negoziato stesso si concludesse entro il primo semestre 2005, la tempestiva presentazione alla Commissione della proposta di QSN, ai sensi dei nuovi regolamenti comunitari;

Vista la nota informativa concernente l'attuazione delle richiamate «Linee guida» trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Conferenza unificata con la lettera n. 0010079 del 5 aprile 2005;

Acquisito, sulla predetta nota informativa, il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 giugno 2005 e preso atto di quanto espresso in seduta dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla raccomandazione delle regioni, alla proposta di modifica dell'UPI e alla richiesta degli Enti locali;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale;

Delibera:

1. È approvato il documento allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, concernente obiettivi, tempi, metodi e responsabilità delle Amministrazioni centrali per la predisposizione del QSN, con indicazione delle attività da porre in essere, sulla base delle previsioni di svolgimento del negoziato richiamato in premessa e della necessità di avviare con tempestività le spese sin dal primo anno di programmazione, in modo da pervenire alla definizione e all'inoltro formale alla Commissione europea della proposta di QSN entro e non oltre la fine dell'estate 2006, come presupposto anche per il contemporaneo invio dei Programmi operativi previsti dallo stesso QSN.

2. È istituito il «Comitato di Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007-2013», che costituisce in particolare la sede di raccordo per l'impostazione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN) secondo i principi indicati nel documento «Linee guida» approvato dalla Conferenza unificata il 3 febbraio 2005. Nel richiamato documento allegato sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del detto Comitato nonché le responsabilità delle singole Amministrazioni che lo compongono. Il Comitato è composto da tutte le Amministrazioni centrali che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi indicati nel QSN e/o che già svolgono ruoli di gestione o di governo nella politica regionale comunitaria e nazionale e segnatamente con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Ai fini dell'impostazione del QSN, ogni Amministrazione centrale è incaricata di apportare il proprio contributo settoriale e generale alla definizione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN), tenuto conto delle politiche regionali, nazionali e/o comunitarie a cui ciascuna Amministrazione contribuisce rendendo noti tali contributi alle regioni in vista della predisposizione dei loro documenti strategici. Il Comitato potrà demandare a un gruppo ristretto di Amministrazioni centrali le funzioni di «Segretariato tecnico» del Comitato stesso per la finalizzazione del Documento Strategico preliminare Nazionale, ferme restando le funzioni di amministrazioni capofila per Fondo che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono chiamati a svolgere rispettivamente per il FERS e il FSE. Il coordinamento delle varie fasi istruttorie che raccolgono i risultati del confronto e che concorrono alla stesura della proposta di QSN è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze (DPS) a garanzia della trasparenza degli elementi che emergeranno nel corso di tali fasi.

3. Il confronto regioni-Centro, che avrà luogo secondo procedure concordate a livello interistituzionale e sulla base dei documenti strategici regionali (DSR), del DSM e del DSPN, individuerà gli indirizzi strategici integrati fra politica regionale comunitaria e nazionale, tenendo conto del legame delle politiche nazionali ordinarie e di settore con il complesso della politica regionale, nazionale e comunitaria, sulla base di uno adeguato strumento normativo tale da consentire la definizione, anche per la politica regionale nazionale, degli impegni finanziari pluriennali relativi al periodo 2007-2013 necessari ad attuare le principali linee di intervento, strumento normativo da definire in sede di impostazione della manovra 2007-2009. Ciò al fine di pervenire ai contenuti e ai materiali comuni necessari per la stesura del primo schema di QSN, da finalizzare entro marzo 2006.

4. Secondo le indicazioni delle «Linee guida» e sulla base dell'esperienza della programmazione comunitaria 2000-2006, le Amministrazioni sono sollecitate a dare attuazione sostanziale, in ogni fase del processo al principio del partenariato con le Associazioni nazionali (ANCI, UPI e UNCEM) degli Enti locali e con le parti economiche e sociali. In tutte le articolazioni dell'attività di programmazione strategica è necessario che l'esperienza maturata dai cittadini, lavoratori, studiosi e imprese nell'ambito della politica regionale in atto sia sentita e valutata dalle Amministrazioni e che tali parti siano poste nelle condizioni di formulare proposte e di conoscere come esse siano valutate dalle Amministrazioni stesse.

5. Le Amministrazioni regionali e centrali interessate, al fine di contribuire al miglioramento delle scelte di programmazione e di assicurare la coerenza interna ed esterna dei vari programmi, organizzeranno autonomamente le attività di valutazione che accompagnano

e sostengono il processo di costruzione del QSN e dei documenti di programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e della adeguata competenza di quest'ultimo. La responsabilità dell'attività di valutazione viene preferibilmente attribuita, ove ne sussistano le condizioni di competenza e autonomia funzionale, ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai quali l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, attribuisce specifici compiti di valutazione per il cui svolgimento viene garantito, da questo Comitato, il cofinanziamento a carico del Fondo istituito dal citato art. 1, comma 7, così come modificato dall'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In tale contesto, l'Unità di valutazione del DPS (UVAL) opera, a livello nazionale in interlocuzione con gli altri soggetti individuati come responsabili della valutazione delle Amministrazioni regionali e centrali, per coordinare, promuovere e attuare le attività di valutazione incluse quelle relative alla verifica del principio di addizionalità. Inoltre l'UVAL, come soggetto responsabile del coordinamento del Sistema nazionale di valutazione e in cooperazione con gli altri soggetti individuati come responsabili della valutazione dalle Amministrazioni regionali e centrali, opera al fine di:

a) fornire riferimenti per l'impostazione metodologica e operativa dell'attività di valutazione secondo criteri condivisi;

b) definire i criteri e gli standard di riferimento per garantire la qualità e l'utilizzabilità dei risultati delle attività di valutazione;

c) fornire adeguata informazione sull'andamento del processo di valutazione nelle sedi istituzionali preposte;

d) individuare e promuovere le azioni più opportune per migliorare l'efficacia della valutazione.

6. Secondo l'indirizzo delle Linee guida sono organizzati in partenariato con le Amministrazioni regionali, le Amministrazioni centrali, le Associazioni nazionali (ANCI, UPI e UNCEM) degli Enti locali e con il concorso delle parti economiche e sociali, seminari tematici di alto livello, non strutturati settorialmente, che riguarderanno aspetti prioritari per la coesione e la competitività delle diverse aree del Paese e i cui risultati potranno fungere da supporto per la predisposizione dei documenti strategici ai vari livelli istituzionali, secondo le indicazioni riportate nel documento allegato.

Roma, 15 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 9

ALLEGATO

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE «LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL QSN APPROVATE CON INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 3 FEBBRAIO 2005, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.

1. *Obiettivi del Quadro strategico nazionale (QSN).*

Al fine di avviare l'attivazione dal 1º gennaio 2007 dei fondi strutturali comunitari 2007/2013 — considerato che allo stato attuale è possibile meglio prefigurare la tempistica del processo, già indicata, in via di larga massima, nelle «Linee guida» — dovrà essere inoltrata alla Commissione europea, entro l'estate 2006 la proposta del Quadro strategico nazionale (QSN), previsto della riforma delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale (1). Il QSN, così come i programmi operativi che in esso saranno elencati, dovranno, infatti, essere approvati dalla Commissione europea prima del 1º gennaio 2007, per rendere tempestivamente operativi il Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e il Fondo sociale europeo (FSE) che finanziano, nel 2007/2013, i tre obiettivi delle politiche di coesione: *(a)* «convergenza», per le regioni in ritardo di sviluppo (cosiddetto obiettivo 1), *(b)* «competitività e occupazione» per le regioni fuori dall'obiettivo 1 (cosiddetto obiettivo 2) e *(c)* «cooperazione territoriale» per le aree di cooperazione transfrontaliera e transnazionale (cosiddetto obiettivo 3).

Quanto ai contenuti programmatici, secondo le indicazioni dell'attuale proposta di regolamento generale, l'articolazione del QSN prevede una «sezione strategica», che dovrà fornire una descrizione sintetica della strategia alla base della programmazione 2007/2013, e una «sezione operativa», che fornirà una descrizione degli interventi e, cioè, dell'applicazione operativa della strategia enunciata.

In particolare:

1.1. La sezione strategica del QSN costituisce una delle principali novità della riforma della politica di coesione proposta dalla Commissione europea e condivisa dal nostro Paese per il periodo 2007/20 13 in quanto rafforza, a livello europeo e nazionale, l'identificazione, la visibilità e la verificabilità degli obiettivi strategici della politica di coesione, legandoli organicamente agli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Goteborg, e alle politiche regionali nazionali.

La sezione strategica del QSN 2007/2013 - Italia, sulla base delle «Linee guida per l'elaborazione del QSN per la politica di coesione 2007/2013» (di seguito «Linee guida»), oggetto dell'intesa Stato-regioni-autonomie locali del 3 febbraio 2005, sarà pertanto finalizzata ad inquadrare le scelte operative proposte per i tre sopra richiamati obiettivi finanziati dai fondi strutturali, in un contesto di coerenza con gli Orientamenti strategici comunitari del Consiglio (previsti dall'art. 23 della proposta di regolamento generale), e dovrà specificare:

a) Obiettivi di coesione e competitività per il 2013: date le opportunità relative al complesso delle risorse disponibili, le criticità nel loro utilizzo e le tendenze economiche e sociali in atto, saranno evidenziati quali obiettivi l'Italia e le sue specifiche aree possono prefiggersi di raggiungere alla fine del periodo grazie alla politica regionale, comunitaria e nazionale;

b) Priorità di intervento: riferite a quelle tipologie di interventi, e segnatamente a quei beni pubblici e servizi collettivi che possono prioritariamente consentire, nelle diverse aree territoriali, di realizzare gli obiettivi sopra indicati. Nel caso delle regioni dell'obiettivo 2, questo indirizzo strategico, nel prevedere per il FESR le priorità «innovazione», «ambiente» e «accessibilità», e per il FSE le priorità relative all'occupazione, allo sviluppo delle risorse umane e all'inclusione sociale, consentirà di motivare la concentrazione tematica e territoriale delle risorse. Per tutti gli obiettivi questo indirizzo strategico servirà anche a motivare la natura regionale o multiregionale, ove appropriata, dell'intervento e le scelte relative alle aree

(1) COM (2004) 492 def.

urbane e rurali e alle aree meno favorite così come definite dal Trattato costituzionale in corso di ratifica, all'art. III-220, con particolare attenzione alla montagna e alle regioni insulari e transfrontaliere;

c) Integrazione finanziaria e programmatica: anche in relazione alla esplicita previsione della coesione territoriale nel Trattato, saranno indicate quali scelte vanno effettuate per assicurare l'integrazione fra fondi e, con particolare riferimento alle risorse umane e allo sviluppo rurale, tra la politica comunitaria di coesione e le altre politiche comunitarie, nonché per una migliore coerenza fra programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale;

d) Integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali: quale coerenza esiste fra politiche regionali (comunitaria e nazionale) e politiche di settore e di rete (nazionali e regionali). In particolare per individuare quali politiche (nazionali e delle regioni) sono necessarie per l'efficacia delle politiche regionali così come rappresentate dagli obiettivi sub *a)*. Per trovare in quale modo le principali politiche nazionali concorrono allo scenario delle politiche regionali. Ma anche attraverso quale uso delle Intese istituzionali di Programma e degli Accordi di programma quadro Stato-Regioni si intende accrescere tale integrazione;

e) Governance e capacità istituzionali: quali soluzioni istituzionali devono prioritariamente essere adottate nell'assetto amministrativo, nella regolarizzazione dei mercati e sul partenariato istituzionale attraverso il piano e istituzionalizzato il coinvolgimento degli enti locali e con le parti economiche e sociali, così come quali iniziative di rafforzamento delle capacità istituzionali devono essere prese specie con riferimento all'obiettivo 1 e al piano di valutazione che per tale obiettivo è richiesto dall'art. 46 della proposta di regolamento generale al fine di dare maggiore efficacia alle politiche regionali, comunitaria e nazionale;

1.2. La sezione operativa del QSN, anche in coerenza con la proposta comunitaria di regolamento generale, a sua volta sarà articolata in modo da evidenziare:

- *per i tre obiettivi, di convergenza, di competitività e occupazione, di cooperazione territoriale:*

a) la lista dei Programmi operativi;

b) le risorse di massima, annuali, per ciascun Programma operativo monofondo;

c) la composizione, di massima, fra investimenti pubblici (materiali e immateriali) e trasferimenti alle imprese;

d) l'indicazione di alcuni (pochi) obiettivi programmatici della politica regionale nazionale e comunitaria (coerenti con quelli di Lisbona-Goteborg e con le relative strategie attuative — in particolare con la Strategia europea per l'occupazione — e, per quanto rileva, con quelli fissati negli Orientamenti strategici comunitari 2007-2013), in raccordo con gli obiettivi dello Sviluppo rurale e della Pesca, nonché di quelli nazionali e di indicatori corrispondenti, della cui evoluzione si darà conto nell'attuazione dei Programmi;

e) i criteri per la costruzione di meccanismi di premialità;

f) gli obiettivi programmatici relativi alle risorse della politica regionale nazionale (Fondo per le aree sottoutilizzate) da proiettare su base settennale in raccordo con le politiche (nazionali) di settore;

- *per l'obiettivo convergenza:*

g) la previsione settennale della spesa in conto capitale distinta per fonti aggiuntive e ordinarie, al fine di stabilire l'obiettivo verificabile di addizionalità;

h) la ripartizione di massima delle risorse fra priorità di intervento;

i) gli impegni operativi in merito ai profili della valutazione e delle capacità istituzionali;

l) la dotazione annua totale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca e l'indicazione dei meccanismi di coordinamento territoriale dei relativi interventi con le politiche di coesione.

2. *Tempistica e fasi per l'elaborazione del QSN.*

Posto che la bozza di proposta di QSN da sottoporre al CIPE deve essere disponibile tra febbraio e marzo 2006, è cruciale la definizione ed il rispetto dei tempi di svolgimento delle varie fasi del processo che prelude la finalizzazione del documento programmatico in questione.

Dovranno pertanto essere completate, a quella data, le tre fasi preparatorie previste dalle «Linee guida» e definiti gli ulteriori passaggi istituzionali propedeutici all'invio ufficiale della proposta, e precisamente:

2.1. prima fase: stesura dei Documenti strategici regionali (DSR), a cura della singole regioni e province autonome; del Documento strategico del mezzogiorno (DSM), a cura del DPS e delle regioni del Mezzogiorno, comprese quelle fuori obiettivo 1 che appartengono a questa area; del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN) comune a tutte le Amministrazioni centrali che verrà definito nell'ambito del Comitato rappresentativo delle medesime Amministrazioni - coordinato dal DPS e istituito dal CIPE secondo quanto previsto al punto 2 dispositivo della presente delibera; al supporto di questa fase dovranno inoltre contribuire i seminari tematici previsti dal punto 5 delle «Linee guida» e gli incontri delle regioni, del Gruppo di lavoro per la elaborazione del DSM e del Comitato delle amministrazioni centrali con il Partenariato economico e sociale, e con i rispettivi partenariati istituzionali delle autonomie locali, essenziali per la finalizzazione dei documenti programmatici e delle relative strategie, come previsto dalle «Linee guida»;

2.2. seconda fase: confronto strategico, da concludersi per l'inizio del 2006, tra Amministrazioni centrali e regioni, per pervenire alla predisposizione dei contenuti e dei materiali comuni necessari alla stesura del QSN;

2.3. terza fase: completamento della stesura del primo schema di QSN 2007/2013, entro marzo 2006;

2.4. parere Conferenza unificata e approvazione CIPE: sottoposizione al parere della Conferenza unificata della proposta di QSN per l'adozione, da parte del CIPE, della proposta ufficiale, completa delle modalità di cofinanziamento nazionale del QSN stesso, secondo tempi tali da assicurare le scadenze di cui al punto 2.5;

2.5. trasmissione formale: nel presupposto che siano stati chiusi i negoziati sulle prospettive finanziarie dell'Unione e sui nuovi regolamenti delle politiche di coesione, invio formale alla Commissione europea, a cura del DPS, della proposta di QSN approvata dal CIPE, entro l'estate 2006.

3. *Il metodo.*

L'intenso e positivo partenariato interistituzionale e con le parti economiche e sociali realizzato già dal 2001 sui temi della riforma delle politiche comunitarie di coesione 2007/2013 e della loro collocazione nel quadro delle prospettive finanziarie comunitarie ha consentito di svolgere un percorso strategico e procedurale condiviso, i cui passaggi più significativi sono stati:

a) l'adozione dei due *Memorandum* italiani sulla riforma delle politiche di coesione 2007/2013;

b) l'approvazione del documento politico proposto dall'Italia in occasione del Consiglio informale dei Ministri europei delle politiche regionali, organizzato nell'ottobre 2003, nell'ambito del semestre italiano di presidenza dell'Unione;

c) l'approvazione delle conclusioni del documento proposto dall'Italia nel Consiglio informale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, approvato all'unanimità il 20 ottobre 2003;

d) un confronto sistematico e strutturato sull'evolversi delle posizioni negoziali scandito dalle periodiche convocazioni del Comitato interistituzionale e delle parti economiche e sociali da parte del MAE e del MEF, e da questi stessi, copresieduto;

e) gli incontri mensili del Gruppo di contatto per il negoziato sulla riforma delle politiche di coesione 2007/2013, copresieduto da MEF e regioni, anche ai fini della implementazione del progetto operativo di assistenza tecnica a supporto del negoziato stesso;

f) l'intesa, in Conferenza unificata, tra Stato, regioni e autonomie locali del 3 febbraio 2005, sulle già richiamate «Linee guida» per l'elaborazione del QSN 2007/2013;

g) l'accordo dell'11 febbraio 2005 tra le Amministrazioni centrali impegnate nella gestione di programmi operativi nazionali ob. 1 - 2000/2006 circa i termini del mandato da porre in capo al CIPE per la costituzione di un «Comitato delle amministrazioni centrali 2007/2013 (Cace)» interessate alla programmazione delle politiche regionali, comunitarie e nazionali 2007/2013, così come previsto dal successivo punto 4, per la stesura del Documento Strategico Preliminare Nazionale, finalizzato alla elaborazione della proposta di QSN da presentare alla Commissione europea.

In tale prospettiva, conformemente a quanto previsto dalle «Linee guida» oggetto dell'intesa tra Stato, regioni e autonomie locali del 3 febbraio scorso, nel rispetto delle funzioni che fanno capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto riguarda le strategie rivolte alle risorse umane e ai relativi approfondimenti specifici, le Amministrazioni coinvolte dovranno:

a) effettuare un'attenta diagnosi preliminare degli ostacoli che frenano la competitività e la crescita di produttività delle diverse zone del Paese e nei diversi settori;

b) identificare i possibili prioritari obiettivi da perseguire e, *solo a questo punto*;

c) proporre gli strumenti per conseguire gli obiettivi prioritari enunciati partendo da quelli che già sorreggono l'attuale fase di programmazione, e i relativi progetti in corso, che ne costituiscono la base.

L'estrapolazione e la visione strategica ai fini della messa a punto da parte, rispettivamente, delle regioni e delle Amministrazioni centrali — considerate nel loro complesso — dei DSR e del DSPN, e, da parte delle regioni del Mezzogiorno e del DPS, del DSM, dovrà essere effettuata in partenariato, attraverso incontri/confronti bilaterali e multilaterali, sulla base di un percorso condiviso tra Stato-regioni-autonomie e con il coinvolgimento adeguato delle parti economiche e sociali. Essa sarà finalizzata a mettere a fuoco le rispettive politiche per descrivere e motivare le priorità specifiche e generali che dovranno, a conclusione del percorso, essere integrate, nella proposta di QSN di cui al precedente punto 2, nonché nelle singole proposte di Programmi operativi.

In particolare in attuazione delle «linee guida» sono richiamati i seguenti obblighi:

3.1. *da parte delle regioni e province autonome:*

a) la valutazione degli effetti a livello regionale dei principali grandi interventi nazionali (e internazionali) di rete, sulla base di una informazione coerente avuta dai livelli centrali responsabili;

b) l'indicazione della messa a coerenza della programmazione economica con le diverse forme di governo del territorio, contestualizzando priorità, vincoli e strumenti d'intervento sul territorio stesso;

c) l'identificazione delle priorità relative agli obiettivi, agli strumenti, ai metodi d'attuazione, in riferimento alla governance regionale;

d) l'indicazione del metodo di concertazione istituzionale, con particolare attenzione al ruolo delle città e delle autonomie locali;

e) l'indicazione delle aree d'intervento che richiedono l'integrazione con interventi di altre regioni o province autonome ed eventualmente altre aree comunitarie;

3.2. *da parte delle amministrazioni centrali, singole e nel loro complesso, nell'ambito del confronto istituzionale che accompagnerà il processo:*

a) la valutazione ed estrapolazione, laddove esistenti, dei programmi nazionali avviati e in corso nel periodo di programmazione 2000-2006 e le relative strategie di riferimento;

b) l'identificazione di alcune fondamentali priorità per il nuovo periodo di programmazione, tenendo conto anche della prosecuzione degli interventi già programmati in questo periodo di programmazione;

c) le indicazioni che assicurano la coerenza fra la proposta di QSN 2007/2013 e piani nazionali per l'occupazione, nel contesto della relativa strategia europea, nazionale e regionale, ma anche, in generale, delle strategie di Lisbona e di Goteborg;

d) le indicazioni, in merito alla destinazione delle risorse FAS alla politica regionale nazionale, con riferimento al medesimo periodo di programmazione 2007/2013 ed ai settori e alle tematiche rilevanti per la politica di coesione;

e) le indicazioni in merito alle principali linee d'intervento della politica nazionale propria di ciascuna Amministrazione, ricadenti nel periodo 2007/2013;

f) i presumibili impegni finanziari correlati alle linee d'intervento di cui al punto *e)* che ne costituiscono riferimento operativo specifico.

3.3. *da parte delle regioni del Mezzogiorno, comprese quelle fuori dell'ob. 1, e del Dipartimento per le politiche di coesione (DPS):*

in conformità con quanto stabilito con le «Linee guida», le regioni del Mezzogiorno in partenariato con il DPS, dovranno realizzare entro i primi di ottobre il Documento Strategico del Mezzogiorno (DSM), che esplicita ed integra anche il ruolo delle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell'ob. 1, 2007/2013.

Pertanto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) — che, in attuazione delle richiamate «Linee guida», curerà anche il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate per materia e per fondo — le regioni del Mezzogiorno provvederanno, partendo da una attenta valutazione dello stato di attuazione delle politiche regionali, comunitarie e nazionali, alla definizione delle posizioni strategiche, della governance, della programmazione, dell'integrazione tra policy e competenze istituzionali e delle relazioni partenariali, comuni a tutte le istanze del Mezzogiorno e che spieghino e sorreggano, al contempo, le scelte e le strategie dei DSR e dello stesso DSM.

3.4. *da parte delle Amministrazioni centrali e delle regioni:*

dovrà essere garantito il pieno, ampio e aperto confronto delle Amministrazioni centrali con le rispettive istanze partenariali chiamate a contribuire alla costruzione del QSN, attraverso la promozione di incontri dedicati. Le relazioni partenariali che, in questo spirito e con queste finalità, dovranno realizzarsi, coinvolgeranno sulle diverse tematiche e nei differenti momenti del processo:

a) le regioni e le province autonome con una costante informativa sulla evoluzione degli schemi di DSR e DSPN, nonché il confronto delle politiche tra i due livelli di governo su obiettivi, priorità e integrazione finanziaria programmatica e di governance. Le attività partenariali si svolgeranno ai vari livelli di aggregazione territoriale e cioè: *i)* per l'Italia nel suo complesso, ii) per il Mezzogiorno, *iii)* per il Centro Nord, *iv)* per le regioni di convergenza (futuro ob. 1), *v)* per le regioni di competitività e occupazione (futuro ob. 2), che continueranno a beneficiare, nelle diverse forme istituzionali previste, di risorse comunitarie e nazionali, nel quadro delle politiche di sviluppo regionale;

b) le istituzioni rappresentative degli enti locali (e segnatamente dei comuni, delle province e delle comunità montane) chiamate, dall'intesa sulle «Linee guida», a fornire il contributo delle rispettive istanze per la definizione di scelte e di strategie coerenti con i fabbisogni delle collettività locali. Da parte sua, il partenariato delle autonomie locali sarà chiamato a fornire un proprio contributo alla lettura della diagnosi e delle prospettive sulla competitività delle rispettive realtà territoriali;

c) le Parti economiche e sociali chiamate a fornire una lettura e un proprio originale contributo sulla diagnosi e sulle prospettive della competitività regionale a vari livelli territoriali;

3.5. *da parte dei competenti organi tecnici nazionali e regionali:*

sarà assicurato lo svolgimento delle attività di valutazione ai vari livelli con il coinvolgimento in modo attivo della pluralità di soggetti istituzionali deputati, per offrire al processo programmatorio analisi, spunti per la discussione, elementi per la composizione del necessario quadro informativo e opportune analisi valutative anche dirette a individuare e indicare le condizioni di capacità istituzionale necessarie per la migliore attuazione dei programmi.

L'attività di valutazione è parte integrante del processo di programmazione e in tale contesto l'UVAL opera a livello nazionale in interlocuzione con gli altri soggetti responsabili della valutazione delle Amministrazioni regionali e centrali, promuovendo la condivisione di metodi e risultati con la collaborazione della Rete dei Nuclei e svolgendo le attività inerenti la verifica del principio di addizionalità.

Inoltre l'UVAL, come soggetto responsabile del coordinamento del Sistema nazionale di valutazione opera al fine di:

a) fornire riferimenti per l'impostazione metodologica e operativa dell'attività di valutazione secondo criteri condivisi;

b) definire i criteri e gli standard di riferimento per garantire la qualità e l'utilizzabilità dei risultati dell'attività di valutazione;

c) fornire adeguata informazione sull'andamento del processo di valutazione nelle sedi istituzionali preposte;

d) individuare e promuovere le azioni più opportune per migliorare l'efficacia della valutazione.

4. *La costituzione del Tavolo nazionale.*

Ai fini dell'attuazione dell'intesa di cui alle «Linee guida» e dello svolgimento del processo ad essa connesso per il raggiungimento degli obiettivi, di cui ai precedenti punti del presente piano, che conferisce alle Amministrazioni centrali il compito di contribuire alla elaborazione del Documento Strategico Preliminare Nazionale del QSN, è costituito il «Comitato delle amministrazioni centrali per le politiche di coesione 2007/2013» (Cace 2007/2013, d'ora in poi il Comitato), cui è attribuito il compito:

a) della ricognizione delle analisi esistenti in merito ai fattori che spiegano l'inadeguata crescita della produttività nel Centro Nord e che frenano la crescita di produttività nel Mezzogiorno;

b) della ricognizione degli interventi in corso di realizzazione (APQ e Politiche nazionali);

c) del coinvolgimento delle associazioni degli enti locali e delle parti economiche e sociali di cui al precedente punto 3;

d) della definizione delle modalità di interazione con le regioni del Mezzogiorno e del Centro Nord, della convergenza, della competitività e occupazione e della cooperazione territoriale, per la ricostruzione delle comuni strategie nei 3 obiettivi della programmazione comunitaria 2007/2013;

e) di facilitare la condivisione delle valutazioni e preparare adeguatamente il confronto negoziale anche con le istituzioni comunitarie sugli strumenti operativi ai vari livelli.

4.1. il Comitato delle Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007/2013 a vario titolo interessate ai processi di impostazione delle politiche di sviluppo regionale, comunitarie e nazionali 2007/2013, è composto da rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze (Amministrazione capofila per il FERS);

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazione capofila per il FSE);

Ministero degli affari esteri;

Presidenza del Consiglio dei Ministri (attraverso i vari Dipartimenti interessati);

Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca;

Ministero per le attività produttive;

Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio;

Ministero per le infrastrutture e i trasporti;

Ministero dell'interno;

Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ministero per i beni e le attività culturali;

Ministero della salute;

ISTAT, per gli aspetti connessi ai dati statistici ufficiali, comunitari, nazionali, regionali, locali.

Le suddette Amministrazioni assicureranno la partecipazione ai lavori del Comitato da parte di tutte le loro strutture che possono contribuire al processo di costruzione del QSN.

È inoltre stabilito che:

a) il coordinamento del Comitato è affidato al Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del MEF;

b) le singole Amministrazioni centrali provvedono alla ricognizione e ricostruzione degli elementi strategici e operativi sottesi alle rispettive politiche, in corso e di prospettiva, necessarie a ricomporre i rispettivi Documenti strategici preliminari;

c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura uno stretto coordinamento strategico e operativo tra gli strumenti previsti dalle politiche di coesione e quelli previsti dalle politiche di Lisbona per quanto concerne l'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane;

d) il Ministero per le politiche agricole e forestali assicura uno stretto coordinamento strategico e operativo tra gli strumenti previsti dalle politiche di coesione e quelli previsti dalle politiche di sviluppo rurale, sia nei territori della convergenza che in quelli della competitività e dell'occupazione, sia ai fini dei programmi della cooperazione territoriale europea, coerentemente con le indicazioni delle «Linee guida» e le disposizioni della proposta di regolamento generale delle politiche di coesione 2007/2013;

e) il DPS provvede *i)* alla ricognizione e presentazione delle analisi esistenti in merito ai fattori che spiegano l'inadeguata crescita della produttività in generale, e in particolare nel centro Nord, e che frenano la crescita di produttività nel Mezzogiorno, *ii)* al coordinamento delle Amministrazioni centrali ai fini della messa a punto del Documento Strategico Preliminare Nazionale DSPN, *iii)* al coordinamento e promozione delle attività di valutazione a sostegno del processo di programmazione 2007-2013;

f) il Comitato potrà demandare ad un gruppo ristretto di Amministrazioni centrali — composto dalle amministrazioni che nell'attuale periodo di programmazione hanno responsabilità di gestione — le funzioni di «Segretariato tecnico» del Comitato stesso.

4.2. Il Comitato dovrà operare in modo da assicurare che ciascuna Ammimstrazione centrale contribuisca a fornire il proprio apporto ai fini degli adempimenti di cui ai punti da *a)* a *e)* del presente paragrafo. Le funzioni individuali e collegiali delle Amministrazioni centrali che fanno parte del Comitato saranno destinate al supporto delle attività di coordinamento tecnico e di stesura dei documenti, conferite al DPS.

Le attività di confronto tra Amministrazioni centrali e regioni e autonomie locali, nella fase successiva alla disponibilità del DSM, del DSPN e dei DSR, saranno organizzate dal DPS, in accordo con le regioni, sulla base di una procedura formalmente condivisa.

4.3. In relazione al coordinamento delle risorse comunitarie con le risorse nazionali, sia di cofinanziamento dei programmi comunitari sia di finanziamento degli APQ e in generale di programmi FAS che ricadono nel periodo di programmazione 2007/2013, la proposta tecnica di integrazione programmatica dei Documenti strategici, prevista per la fine dell'anno 2005 e l'inizio del 2006, sarà sottoposta al CIPE sentita la Conferenza Stato-regioni-autonomie. La proposta tecnica di DSN sarà redatta sulla base dei principi scanditi nelle «Linee guida» riconducibili: *i)* alla «coerenza» della politica di coesione con la strategia di Lisbona e Goteborg e con le altre politiche comunitarie e nazionali che le attuano, *ii)* alla natura non gerarchica del processo di programmazione e che, pertanto, presuppone l'integrazione, la leale cooperazione interistituzionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà e chiara ripartizione di compiti e responsabilità, ai diversi livelli di governo e tra le diverse istituzioni che sono coinvolte nel processo, *iii)* alla piena integrazione degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione nazionale e regionale, speciale e ordinaria, *iv)* all'interazione partenariale con le associazioni rappresentative delle autonomie locali e le regioni, a sostegno delle politiche di sviluppo regionale, per promuovere la combinazione ottimale della generalità degli strumenti messi in campo dalla legislazione in vigore, *v)* al rigoroso e puntuale rispetto del principio del partenariato da realizzare attraverso il confronto attivo con le parti economiche e sociali.

06A00651

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Molise Agroalimentare S.c. a r.l. - I aggiornamento. (Deliberazione n. 81/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.UC.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.*c)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2001 SG(2001) D/288441, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/B/2000, relativo all'estensione alla pesca e all'acquacoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea 3 aprile 2002 C(2002) 1186fin, con la quale è stato approvato il piano di ristrutturazione di medio periodo dello zuccherificio del Molise (aiuto di Stato n. 368/2001);

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113/2004), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Molise Agroalimentare S.c. a r.l. relativo ad investimenti nel settore agricolo da realizzarsi nella provincia di Campobasso per un totale di 61.761.000 euro, cui corrispondano agevolazioni per 30.619.000 euro (di cui 25.454.432 euro a carico dello Stato e i restanti 5.164.568 euro a carico della regione Molise), un'occupazione diretta di 451 E.A.U. (Equivalente Anno Uomo) e termine per la realizzazione a 36 mesi dalla stipula del contratto;

Vista la nota n. 1.236.998 del 28 giugno 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitata la proposta di aggiornamento al contratto di programma di cui sopra, con la sostituzione di tre delle iniziative già inserite nel contratto;

Considerato che le iniziative dei soggetti subentranti, già presenti nel progetto originario presentato da Molise Agroalimentare S.c. a r.l., furono sospese in attesa dell'approvazione di alcune modifiche del POR da parte della Commissione europea;

Considerato che la regione Molise, con delibere n. 236 del 24 febbraio 2003 e n. 73 del 2 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione degli interventi e sulla coerenza degli stessi con la programmazione agricola regionale, confermando il proprio impegno al cofinanziamento per l'importo di 5.164.568 euro;

Considerato che non si è ancora giunti alla stipula del contratto di programma con Molise Agroalimentare S.c. a r.l.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Molise Agroalimentare S.c. a r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 61.200.675 euro, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 29.701.425 euro, di cui 5.164.568 euro a carico della regione Molise e 24.536.857 euro a carico dello Stato, registrando un minor onere per lo Stato pari a 917.575 euro.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 450 E.A.U. (Equivalente Anno Uomo), di cui 169 salvaguardata e 281 aggiuntiva.

4. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 8

ALLEGATO

Aggiornamento Contratto di Programma MOLISE AGROALIMENTARE S.c.a r.l. - I AGGIORNAMENTO

Tabella 1
Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Localitizzazione investimenti (*)	Investimenti totali	Tipologia di aiuto									Zona agricola svantaggiata (@)	(**) EAU salv	(**) EAU agg	SETTORE
				Agricoli (N729/A Tab.1)	Onere finanza pubblica	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Trasformazione (N729/A Tab.2)	Onere finanza pubblica	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Totale onere finanza pubblica				
1	CONSORZIO AGRISVILUPPO 2000 S.c.a r.l.	Lucito (CB)	1.533.267,00					1.533.267,00	766.633,00	50	99,14	766.633,00			13,0	Trasformazione prodotti tipici
2	FRUTTAGEL MOLISE Scarl	Larino (CB)	9.550.000,00					9.550.000,00	4.775.000,00	50	98,66	4.775.000,00			72,0	Trasformazione ortofrutta
3	CANTINA CLITERNIA S.c.a r.l.	Campomarino (CB)	3.021.566,00					3.021.566,00	1.395.000,00	50	97,88	1.395.000,00		78		Trasformazione vini DOC
4	CANTINA VALBIFERNO S.c.a r.l.	Guglionesi (CB)	3.440.058,00	596.592,00	238.637,00	40	97,04	2.843.466,00	1.421.733,00	50	97,88	1.660.370,00	no	65		Vitivinicolo vini DOC Trasformazione ammodernamento impianto
5	DI MAJO NORANTE Azienda Agricola	Campomarino (CB)	1.550.000,00					1.550.000,00	748.000,00	50	97,88	748.000,00		13		Vitivinicolo vini DOC Trasformazione ammodernamento impianto
6	DI GIULIO SILVIO EREDI Azienda Agricola	Campomarino (CB)	1.290.000,00	260.157,00	104.063,00	40	97,04	1.029.843,00	513.937,00	50	97,88	618.000,00	no	13		Vitivinicolo vini DOC Trasformazione ammodernamento impianto
7	CA.VI.RO. S.c.a r.l.	Faenza (RA)	6.165.900,00					6.165.900,00	2.466.360,00	40	99,14	2.466.360,00			36,0	Vitivinicolo Trasformazione sottoprodotti vinificazione
8	ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE S.p.A.	Termoli (CB)	21.175.000,00					21.175.000,00	10.587.500,00	50	99,14	10.587.500,00			74,0	Impianto cromatografico/Silos zucch/ristr.zuccherificio
9	Consorzio ASSOPRO Scarl	Guglionesi (CB)	4.300.000,00					4.300.000,00	2.150.000,00	50	98,04	2.150.000,00			14,0	Trasformazione ortofrutta
10	Azienda Agricola Ciccaglione Giuseppe (***)	Campomarino (CB)	1.030.000,00	1.030.000,00	463.500,00	45	98,04					463.500,00	no		14,0	Florovivaismo
11	APAM - Associazione Pataticoltori Molisani	Termoli (CB)	1.500.000,00					1.500.000,00	748.620,00	50	100	748.620,00			7,0	Trasformazione e commercializzazione patate
			54.555.791,00	1.886.749,00	806.200,00			52.669.042,00	25.572.783,00			26.378.983,00		169	230	
								Trasformazione (N729/B)								
12	CONSORZIO ACQUACULTORI DEL MOLISE Soc. Coop. A r.l.	Campomarino (CB)	6.644.834,00	4.598.884,00	2.299.442,00	50	100	2.046.000	1.023.000	50	99,14	3.322.442,00			51,0	Acquacoltura e Trasformazione prodotti ittici
TOTALE INIZIATIVE			61.200.625,00	6.485.633,00	3.105.642,00			54.715.042,00	26.595.783,00			29.701.425,00		169	281	

(*) Tutti i Comuni della Regione Molise sopraindicati sono in zone a Sostegno Transitorio Ob. 1 - 87.3.c.
(**) Equivalente Anno Uomo
(***) Trattasi di giovane imprenditore art. 8 del Trattato
(@) a norma della Direttiva CE 268/75

06A00650

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

Visto il Regolamento generale di Ateneo;

Viste le delibere numeri 119 e 163 rispettivamente del 24 giugno 2005 e del 19 luglio 2005 con le quali il Senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 12, 26 e 52 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Viste le delibere numeri 288 e 415 rispettivamente del 29 giugno 2005 e del 22 luglio 2005 con le quali il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle suddette modifiche statutarie;

Vista la nota rettorale n. 23028 del 12 settembre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R. le modifiche dello Statuto dell'Università Politecnica delle Marche;

Vista la nota prot. n. 4542 in data 21 novembre 2005 con cui il M.I.U.R. «ravvisa l'opportunità che l'art. 52 dello statuto di codesto Ateneo sia modificato nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti e consulenze»;

Vista la delibera n. 541 del 29 novembre 2005 con cui il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole all'annullamento della modifica dell'art. 52 suddetto;

Vista la delibera n. 225 del 13 dicembre 2005 con cui il Senato accademico ha autorizzato l'annullamento della modifica dell'art. 52 sopraccitato;

Decreta:

Di emanare le modifiche allo statuto dell'Università Politecnica delle Marche e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* come di seguito indicato:

il secondo comma dell'articolo 12 «ELEZIONE»

«L'elettorato attivo è costituito da:

a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) ricercatori confermati con almeno sette anni di anzianità;

c) rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati»,

viene modificato in:

L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) dai ricercatori confermati;

c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degil studenti destinati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati».

Nel primo comma lettera *c)* dell'art. 26 «Composizione e competenze del consiglio di facoltà»;

«*c)* Ricercatori confermati appartenenti alla facoltà.

Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facoltà in servizio, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;»,

viene abrogato il secondo capoverso: «Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facoltà in servizio, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;».

Pertanto il testo dell'articolo è così riformulato:

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

2.L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) dai ricercatori confermati;

c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati».

3. Il rettore è nominato con decreto del MIUR.

4. A sua richiesta, il rettore è esentato, anche parzialmente, dall'attività didattica per la durata della carica. L'esenzione è concessa con decreto rettorale.

5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione.

Pertanto il testo dell'art. 26 «Composizione e competenze del consiglio di facoltà» è così riformulato:

1. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) preside;

b) professori di ruolo e fuori ruolo;

c) ricercatori confermati appartenenti alla facoltà;

d) rappresentanti degli studenti pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.

2. Spetta al consiglio di facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica e le attività culturali rivolte agli studenti;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle facoltà, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i consigli dei dipartimenti interessati;

c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei dipartimenti e degli istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del Consiglio di dipartimento, la facoltà è tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformità, ed il dipartimento potrà ricorrere alla valutazione del senato accademico che può rinviare la delibera alla facoltà;

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

f) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo;

g) deliberare a maggioranza dei componenti del consiglio, il regolamento di facoltà e approvare i regolamenti dei corsi di studio ad essa afferenti;

h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente statuto ad esse relative e dei regolamenti;

i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;

j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

4. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facoltà.

A seguito delle modifiche suddette, nell'«A» parte integrante del presente decreto, si riporta il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche.

Ancona, 27 dicembre 2005

Il rettore: PACETTI

STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università Politecnica delle Marche, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacità di diritto pubblico e privato. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. L'Università Politecnica delle Marche di seguito detta «Università», a vocazione prevalentemente tecnico-scientifica, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della società e della conoscenza scientifica. Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.

3. L'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale.

4. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di professori, ricercatori e discenti.

5. L'Università favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

6. Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa umana per lo sviluppo della società, l'Università promuove iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita.

Art. 2.

Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

2. Ogni valutazione sull'attività individuale di ricerca è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

3. L'Università favorisce la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'Ateneo, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4. L'Università, per perseguire scopi di ricerca può, su fondi propri o provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di studio da usufruire anche all'estero.

Art. 3.

Libertà di insegnamento

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli professori, nonché autonomia alle strutture didattiche.

2. In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, fatti salvi quelli derivanti dai *curricula* didattici.

3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata all'autonomia delle Facoltà.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 5.

Iniziative formative e culturali

1. Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed alla didattica, l'Ateneo promuove iniziative atte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione sociale al proprio interno e con la comunità, l'attività sportiva e ricreativa.

2. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

3. L'Università, anche attraverso appositi accordi con le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i quali mantiene rapporti di collaborazione.

4. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 6.

Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'Università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.

Tali accordi possono riguardare:

a) programmi di ricerca in collaborazione;

b) attività didattiche integrate;

c) scambi di personale;

d) programmi integrati di studi e di scambio per studenti.

2. Gli accordi relativi a programmi di attività scientifica e di attività didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilità da parte delle rispettive strutture scientifiche e delle strutture didattiche interessate.

3. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre Università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

4. L'Università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.

Art. 7.

Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri Enti

1. In relazione al perseguimento delle proprie finalità, l'Università può istituire o partecipare a Centri Interuniversitari, Consorzi o Società di capitali e O.N.L.U.S., previe deliberazioni degli organi competenti.

2. La convenzione istitutiva deve indicare la misura degli eventuali apporti di capitale.

Art. 8.

Corsi e titoli

1. L'Università conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge.

2. L'Università può rilasciare inoltre attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.

3. I corsi di studio dell'Università sono definiti e disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

Sedi decentrate

1. L'Università con sede in Ancona, per l'attività didattico-scientifica e di ricerca e per soddisfare particolari esigenze culturali e del tessuto socio economico, può operare in sedi decentrate. Il Senato accademico, su proposta delle Facoltà interessate acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può decentrare in tali sedi anche parzialmente le attività didattiche dei corsi.

2. Al personale impiegato nelle attività fuori sede di cui al precedente comma, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, possono essere riconosciute specifiche indennità.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Organi

1. Gli organi di governo dell'Ateneo sono: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.

2. È organo consultivo e propositivo di Ateneo il Consiglio studentesco.

Art. 11.

Il Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge: recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definendo criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione dei livelli ed ambiti di responsabilità. In quanto responsabile del governo dell'Università verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno nell'assume la carica, il pro-rettore vicario, il quale supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale.

3. Il rettore può nominare altri pro-rettori con delega su materie specifiche, scegliendoli tra i professori di ruolo.

Art. 12.

Elezione

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.

2. L'elettorato attivo è costituito da:

a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) ricercatori confermati;

c) rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco fra i suoi componenti;

d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati.

3. Il rettore è nominato con decreto del MIUR.

4. A sua richiesta, il rettore è esentato, anche parzialmente, dall'attività didattica per la durata della carica. L'esenzione è concessa con decreto rettorale.

5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre dal 1º novembre successivo alla elezione.

Art. 13.

Funzioni

1. Il rettore convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne coordina le attività e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere.

2. Il rettore inoltre:

a) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

b) emana lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo nonché i Regolamenti delle strutture primarie e derivate e dei Corsi di studio;

c) predispone il bilancio preventivo e presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo;

d) nomina con proprio decreto i professori e i ricercatori dell'Università

e) predispone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico;

f) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Direttore amministrativo la programmazione del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo delle strutture dell'Ateneo nonché i suoi eventuali aggiornamenti;

g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e ricercatori;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti di professori, ricercatori e studenti;

i) stipula contratti e convenzioni di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

l) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione ed il rinnovo dell'incarico di Direttore amministrativo.

3. Il rettore decide su ogni questione non di competenza di altri organi ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 14.

Senato accademico

Il Senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso è altresì organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 15.

Composizione

1. Fanno parte del Senato accademico:

a) il rettore

b) i presidi di facoltà;

c) un numero di professori, pari a quello dei presidi di facoltà, eletti da professori e ricercatori confermati, tra i direttori di Dipartimento o di Istituto raggruppati in aree disciplinari.

Le aree disciplinari, pari al numero delle facoltà, sono indicate nel Regolamento generale di Ateneo;

d) un rappresentante dei professori associati;

e) un rappresentante dei ricercatori confermati;

f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

g) due rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il Direttore amministrativo.

3. Il Direttore amministrativo ha la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 16.

Funzioni

1. Il Senato accademico:

a) delibera le modifiche allo Statuto dell'Università secondo le procedure previste nel successivo art. 62;

b) elabora ed approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentiti il Consiglio di amministrazione e il Consiglio studentesco, tenendo conto per gli aspetti di rispettiva competenza, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

c) delibera sulle proposte relative ai piani di sviluppo nazionali, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza il Consiglio di amministrazione, le facoltà e il Consiglio studentesco;

d) esprime il parere sul bilancio di previsione;

e) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;

f) delibera, sulla base delle proposte cui sono tenute le facoltà ed i Dipartimenti, la destinazione alle facoltà dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente, sulla base delle disponibilità fmanziarie accertate dal Consiglio di amministrazione;

g) approva con la procedura stabilita nel successivo art. 53 il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento didattico; esprime parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) delibera, su proposta dei professori e ricercatori, la costituzione la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche primarie;

i) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, la costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalità previste dal titolo III;

l) approva il Regolamento sull'organizzazione del Tutorato, del dottorato di ricerca e tutti i regolamenti di propria competenza, in esecuzione di specifiche disposizioni.di legge; approva altresì i Regolamenti di facoltà, i Regolamenti delle strutture e i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;

m) esprime il parere, quando richiesto, sulle modalità di copertura e sulle chiamate dei professori;

n) esprime pareri sulle convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della ricerca esprime pareri sulle convenzioni riguardanti la didattica;

o) può rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

p) assicura un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica; può stabilire annualmente il numero degli iscritti

a ciascun corso, sentito il Consiglio studentesco.la facoltà o il Consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili e tenuto conto anche delle esigenze del mondo del lavoro;

q) delibera il codice deontologico dei docenti e degli studenti;

r) esprime pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;

s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;

t) designa i componenti del Nucleo di valutazione conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 46;

u) esercita ogni altra attribuzione non prevista dallo statuto e dai Regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture;

v) delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori scientifiche;

z) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.

2. Le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le rappresentanze degli studenti partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *l)*, *p)*, *q)*, *r)* e *z)* di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo.

Art. 18.

Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) Rettore;

b) pro-rettore vicario;

c) direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

d) due rappresentanti dei professori ordinari;

e) due rappresentanti dei professori associati;

f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;

g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

h) due rappresentanti degli studenti;

i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo per una somma congrua il cui importo sarà stabilito dal Regolamento di Ateneo.

2. Esperti possono partecipare di volta in volta alle sedute del Consiglio diaAmministrazione, senza diritto di voto, su invito del presidente.

Art. 19.

Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione proposto dal rettore, sentito il Senato accademico; approva il conto consuntivo ed adotta provvedimenti pertinenti alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo;

b) delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico e sentito il Consiglio studentesco per la determinazione degli stessi come stabilito al successivo art. 20;

c) approva la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo e i suoi eventuali aggiornamenti;

d) approva il piano delle attività culturali degli studenti e determina le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il Consiglio studentesco secondo le previsioni del successivo art. 20;

e) determina le indennità di funzione e le altre indennità previste nello Statuto e nei Regolamenti, nonché i gettoni di presenza relativi alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio studentesco e per la partecipazione a commissioni e collegi;

f) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo la procedura stabilita nel successivo art. 53;

g) approva i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione in conformità ai piani pluriennali di sviluppo;

h) approva le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari;

i) elibera, su proposta del rettore, il conferimento, il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore amministrativo;

l) approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutti i Regolamenti di propria competenza in esecuzione di specifiche disposizioni di legge;

m) approva i Regolamenti in esecuzione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) approva, i Regolamenti di Ateneo in esecuzione delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo.

2. Il Consiglio di amministrazione esprime parere:

a) sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;

b) sulla costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalità previste dal titolo III.

3. Il Consiglio di amministrazione inoltre esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20.

Consiglio studentesco

1. Il Consiglio studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

2. È composto da venti componenti, più due rappresentanti per ciascuna facoltà, designati tra gli studenti eletti nei Consigli di facoltà.

3 Il Consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nei Consigli di amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U. e nel comitato tecnico-scientifico dei Centri di servizio di Ateneo.

4. Il Consiglio studentesco elegge al proprio interno il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

5. Le modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo.

6. Il Consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

a) piani di sviluppo;

b) bilancio di previsione di Ateneo;

c) Regolamento didattico di Ateneo;

d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) bando delle attività culturali studentesche;

f) interventi di attuazione del diritto allo studio.

7. Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

8. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni.

9. Sui suddetti pareri espressi dal Consiglio studentesco gli organi dell'Università sono tenuti a fornire risposta scritta.

10. Il Consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

11. L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al Consiglio studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

TITOLO III

STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 21.

Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono preordinate ai compiti scientifici e didattici dell'Ateneo e sono volte a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi.

2. L'attività di gestione nel perseguimento dei fini istituzionali è retta da criteri di economicità, di efficienza, di efficacia, di trasparenza e rispondenza a pubblico interesse ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.

3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e della conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Ateneo.

4. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.

Sono altresì strutture d'Ateneo le aziende e l'amministrazione centrale.

Art. 22.

Strutture organizzative primarie

Le strutture primarie dell'Ateneo sono le facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti.

Art. 23.

Autonomia delle strutture primarie

1. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e di bilancio.

2. Le strutture organizzative autonome propongono agli organi di governo dell'Ateneo i programmi relativi alla propria attività e assicurano una gestione efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi concordati con gli organi di governo.

3. Le strutture organizzative autonome operano con il grado di autonomia definito dal presente Statuto e secondo le norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il più alto grado di autonomia è riconosciuto ai Dipartimenti e all'amministrazione centrale.

5. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta agli Istituti.

6. Il Senato Accademico, di concerto con il Consiglio di amministrazione, può accordare il più alto grado di autonomia alle facoltà.

Art. 24.

Strutture organizzative derivate

1. Le strutture organizzative derivate sono i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di Ateneo.

2. Il grado di autonomia è definito dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture primarie che le hanno costituite. Il Senato accademico stabilisce anche il numero minimo di componenti che debbono comporre il consiglio che governa ciascuna struttura derivata.

Art. 25.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti e possono articolarsi in corsi di studio, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Le facoltà dell'Università sono:

la facoltà di agraria;

la facoltà di economia «Giorgio Fuà»;

la facoltà di ingegneria;

la facoltà di medicina e chirurgia;

la facoltà di scienze;

3. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio;

b) il preside;

c) la giunta di presidenza, ove costituita;

d) le commissioni per la didattica ove non siano costituiti i Consigli di corso di studio.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, presso ogni facoltà è istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Le predette commissioni sono composte, per ciascuna facoltà, da tre professori e ricercatori designati dai rispettivi Consigli e da tre studenti designati dal Consiglio studentesco tra gli studenti eletti nei Consigli di corso di studio o nella Commissione per la didattica, nel Consiglio di facoltà di appartenenza e nel Consiglio studentesco. Gli studenti designati tra quelli del Consiglio studentesco devono comunque appartenere alla facoltà alla quale si riferisce la commissione paritetica.

Dette rappresentanze sono elevate a 5 nei casi di facoltà con più di 1.500 studenti iscritti o con più di due corsi di studio attivati.

I componenti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, vengono nominati con decreto rettorale.

Le rappresentanze degli studenti saranno rinnovate in occasione del rinnovo delle stesse in seno agli organi accademici di cui fanno parte.

Art. 26.

Composizione e competenze del Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto da:

a) preside;

b) professori di ruolo e fuori ruolo;

c) ricercatori confermati appartenenti alla facoltà;

d) rappresentanti degli studenti pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.

2. Spetta al Consiglio di facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica e le attività culturali rivolte agli studenti;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle facoltà, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i Consigli dei Dipartimenti interessati;

c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei Dipartimenti e degli Istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del Consiglio di Dipartimento, la facoltà è tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformità, ed il Dipartimento potrà ricorrere alla valutazione del Senato accademico che può rinviare la delibera alla facoltà;

e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

f) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo;

g) deliberare a maggioranza dei componenti del Consiglio, il Regolamento di facoltà e approvare i Regolamenti dei Corsi di studio ad essa afferenti;

h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative e dei Regolamenti;

i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;

j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti.

3. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

4. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel Regolamento di facoltà.

Art. 27.

Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il Consiglio di facoltà e la giunta di presidenza, ove costituita, e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche della facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Presenta al Consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica.

2. Il preside è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ed è nominato dal rettore.

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di facoltà.

3. Il Preside nomina il vice preside che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il vice preside è nominato dal preside tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

Art. 28.

Giunta di presidenza

1. Le facoltà possono istituire una giunta alla quale delegare specifiche funzioni.

2. La giunta è eletta dal Consiglio di facoltà, su una rosa di nomi proposta dal preside, ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

3. La giunta dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Art. 29.

Dipartimento

1. Il Dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

2. Al Dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti ed i ricercatori coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio Regolamento, nonché il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento.

3. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, esercita le seguenti attribuzioni:

a) organizza e mette a disposizione dei docenti, assistenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attività di ricerca e di didattica;

b) collabora allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei Consigli di facoltà, collabora altresì con le facoltà al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

c) organizza o collabora alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

d) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuitegli;

e) amministra il patrimonio e gestisce le risorse finanziarie e ogni altro provento acquisito;

f) può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) è sede di espletamento di attività di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.

4. A ciascun Dipartimento è assegnato un segretario amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile e ne coordina le attività assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale.

5. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il Dipartimento propone ed adotta un Regolamento.

Il Regolamento è emanato con decreto del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

6. Il Regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del Dipartimento, dette Sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le Sezioni è comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 30.

Modalità di costituzione del Dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione nei Dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a maggioranza dei componenti.

2. La costituzione è approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione ampia e della omogeneità per fini e per metodo.

3. Le modalità e le condizioni di costituzione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Dipartimento, in nessun caso inferiore a dieci, di cui almeno sette professori di ruolo;

b) le misure utili a permettere la costituzione di sezioni di Dipartimento;

c) forme di incentivazione per i Dipartimenti di maggiore ampiezza numerica;

d) le modalità per la disattivazione dei Dipartimenti;

e) l'individuazione del Senato Accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.

Art. 31.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta, ove costituita.

Art. 32.

Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare il Consiglio di Dipartimento:

a) sottopone al Senato accademico e alle facoltà le richieste di posti di ruolo docente sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le facoltà coordinano le richieste dei Dipartimenti con le proprie esigenze;

b) formula proposte sui profili auspicabili per la copertura di posti di professori di ruolo e di ricercatori nei settori disciplinari di competenza al momento del bando di concorso;

c) esprime pareri al Consiglio di facoltà in merito alla destinazione delle disponibilità finanziarie relative ai posti di professore, ricercatore afferenti presso il Dipartimento; formula proposte per la richiesta di nuovi posti;

d) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;

e) chiede una decisione definitiva del Senato accademico ove esistano contrasti tra le indicazioni del Dipartimento e quelle del Consiglio di facoltà;

f) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;

g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;

h) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

l) può perseguire le proprie finalità promuovendo, congiuntamente ad altre strutture primarie, la costituzione di centri;

m) a maggioranza dei componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.

Per le attribuzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* partecipano alle adunanze solo i professori e ricercatori. Per le deliberazioni relative alla lettera *d)* la composizione è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui al punto *a)*.

Art. 33.

Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la giunta, ove costituita, ed il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento. In particolare il direttore:

a) è responsabile dell'organizzazione del Dipartimento ed è garante delle linee culturali espresse dal Consiglio di Dipartimento;

b) provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento di Dipartimento;

c) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica nella prima adunanza successiva;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.

2. Il direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento e dura in carica tre anni accademici.

In caso di indisponibilità dei professori di prima fascia di ruolo, la carica di direttore del Dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato.

La rieleggibilità del direttore è demandata ai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato può portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.

4. Il direttore designa un vicedirettore, fra i professori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 34.

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, è organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui il Dipartimento sia articolato in Sezioni, la costituzione della giunta è obbligatoria.

2. La Giunta:

a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;

b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;

c) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento;

d) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La giunta di Dipartimento è composta almeno dal direttore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verba-

lizzante, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dai responsabili delle Sezioni, se costituite, e da eventuali altri componenti che il Consiglio di Dipartimento vorrà individuare.

4. La Giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

Art. 35.

Dipartimenti ad attività integrata

1. Presso l'Azienda ospedaliera ove ha sede la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono istituiti i Dipartimenti ad attività integrata cui afferiscono unità operative a direzione universitaria.

2. I Dipartimenti ad attività integrata sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Azienda ospedaliera e l'Università tenendo conto della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia e della programmazione aziendale.

3. La composizione dei predetti dipartimenti assicura la coerenza tra attività assistenziale e settori scientifico-disciplinari in cui si articola l'attività didattica e di ricerca.

Art. 36.

Istituti

1. L'Istituto è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifici omogenei per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca.

L'Istituto collabora allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, collabora inoltre con la facoltà al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici.

2. All'Istituto afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo.

3. Sono organi dell'Istituto: il Consiglio e il Direttore.

4. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'Istituto. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

5. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo dai componenti del Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

6. Le modalità e le condizioni di costituzione degli Istituti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Istituto in nessun caso inferiore a cinque professori di ruolo;

b) le modalità per la disattivazione degli Istituti;

c) l'individuazione del Senato accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.

Art. 37.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono attività di più strutture primarie ed hanno come presupposto la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con decreto del rettore, su circostanziata proposta delle strutture primarie interessate, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti amministrativi, previo parere favorevole del Senato accademico.

3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche per lo svolgimento delle attività sono fornite dalle strutture primarie partecipanti al Centro. La durata dell'attività del Centro è precisata nella proposta di costituzione, e comunque non può essere superiore a cinque anni. La proposta ed il decreto rettorale precisano altresì a quale struttura primaria è affidata la gestione del Centro.

4. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere rinnovati, con decreto rettorale, dietro richiesta dei Dipartimenti partecipanti, previo parere del Senato accademico che valuta le effettive esigenze e l'attività svolta.

5. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca:

il consiglio scientifico;

il direttore scientifico.

6. I componenti del Consiglio scientifico sono designati dai Consigli delle strutture primiarie che partecipano al Centro, tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso.

7. Il direttore scientifico è, di norma, un professore di ruolo dell'Università nominato dal rettore, su designazione del Consiglio scientifico.

8. La composizione, le modalità di elezione e le competenze degli organi sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.

Centri interdipartimentali di servizi

1. I Centri di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse, di interesse comune a più strutture primarie, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.

2. I Centri di servizi sono costituiti su richiesta delle strutture interessate, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I centri di servizi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, ad una delle strutture partecipanti.

3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate.

4. Sono organi di ciascun Centro di servizio:

il Consiglio tecnico-scientifico;

il coordinatore.

5. Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito da componenti designati dalle strutture afferenti al Centro di servizi.

6. Il Centro interdipartimentale di servizi è retto dal coordinatore eletto, nel proprio seno, dal Consiglio tecnico-scientifico.

Il coordinatore è nominato dal rettore e può essere coadiuvato da un responsabile operativo proposto dal Consiglio tecnico-scientifico, di norma, tra il personale tecnico afferente alle strutture interessate.

Art. 39.

Biblioteche

1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario di Ateneo può essere articolato in più poli. L'Ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'Ateneo favorisce altresì la collaborazione tra le biblioteche dell'Ateneo e quelle di altri Atenei o di altre istituzioni.

5. Il Regolamento d'Ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire.

6. Sono organi del sistema bibliotecario di Ateneo:

il Comitato tecnico-scientifico;

il direttore.

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dai presidi delle facoltà o loro delegati e dal direttore.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto da un presidente eletto nel proprio seno tra i docenti di prima fascia e nominato con decreto rettorale.

Il direttore è nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico scientifico e delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e sarà coadiuvato da responsabili operativi di polo.

Art. 40.

Centri di servizio di Ateneo

1. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il Senato accademico, a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può istituire Centri di servizio di Ateneo.

2. Sono organi dei Centri di servizio:

il Comitato tecnico-scientifico;

il direttore.

2-*bis*. Il Comitato tecnico-scientifico è composto, tra gli altri, di due rappresentanti degli studenti che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del Consiglio studentesco, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto.

3. Il Comitato tecnico-scientifico elegge al proprio interno il presidente.

4. Il direttore che partecipa alle sedute del Comitato tecnico-scientifico è nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e può essere coadiuvato da responsabili operativi di polo.

Art. 41.

Centri interuniversitari e consorzi

1. Per lo svolgimento di attività istituzionali di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre Università e/o enti pubblici e privati, mediante la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

2. Le risorse per la costituzione e l'attività dei centri interuniversitari e dei consorzi sono garantite dalle strutture che vi partecipano.

3. La costituzione di centri e consorzi e l'adesione agli stessi sono deliberate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Qualora le risorse per la partecipazione a centri interuniversitari ed a consorzi siano garantite anche parzialmente dall'Ateneo, la delibera del Senato accademico deve essere adottata a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 42.

Aziende

L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, per il raggiungimento di scopi specifici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, può utilizzare il modello organizzativo di Azienda stabilendone organi e competenze, secondo la disciplina da dettare nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio.

Art. 43.

Amministrazione centrale

I. L'Amministrazione centrale, principale struttura di servizi dell'Ateneo, è articolata di norma in centri tecnici e servizi tematici per materie o finalità.

2. All'Amministrazione centrale compete:

a) la gestione del personale per gli aspetti non riguardanti la didattica e la ricerca;

b) gli atti di disposizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

c) la realizzazione e l'acquisto di grandi attrezzature ed impianti tecnologici di interesse generale;

d) i contratti e le convenzioni di interesse generale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Per le restanti questioni ha vigore il principio della distinzione tra determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo universitari, e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza dei dirigenti.

Art. 44.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

2. Il contratto è a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

3. Il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico.

Art. 45.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore amministrativo, gli altri dirigenti ed i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Alla qualifica dirigenziale si accede secondo le disposizioni di legge.

Art. 46.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione interno ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Esso costituisce un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il Nucleo è nominato dal rettore su designazione del Senato accademico ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Può essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo.

3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università.

Ha accesso a tutti i documenti e comunica i risultati delle sue analisi alle strutture dell'Ateneo.

4. Il Nucleo è rinnovato ogni tre anni accademici. Il funzionamento dello stesso è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.

Collegio dei revisori

Per il controllo della gestione amministrativo contabile dell'Ateneo e dei Centri di gestione è costituito presso l'Università un Collegio dei revisori.

Il Collegio è designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

La composizione ed il funzionamento del predetto organo collegiale sono definiti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 48.

Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo.

Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce i limiti e le modalità di detta copertura assicurativa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 49.

Comitato per lo sport universitario

1. È costituito presso l'Università Politecnica delle Marche il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Compongono il comitato:

il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;

due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

un docente designato dal Senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione;

due studenti designati dal Consiglio degli studenti al suo interno;

il direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.

3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal Comitato, nonché la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.

Art. 50.

Pari opportunità

L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.

Art. 51.

Attività per conto di terzi

1. Allo scopo di offrire agli studenti un insegnamento maggiormente finalizzato anche riguardo alla preparazione professionale, necessaria ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, l'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonché le attività per conto di terzi comprese le attività professionali intramurarie esercitate dai docenti a tempo pieno.

2. Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni attività per conto di terzi può essere erogata al personale partecipante alla attività.

3. Tale quota è elevata all'80% quando trattasi di attività di puro carattere intellettuale.

4. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attività per conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.

5. Il Regolamento delle attività per conto terzi deve contenere norme, valutazione costi diretti e indiretti, nonché le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di Ateneo.

Art. 52.

Contratti

1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato su prestazioni di lavoro, consulenze e contratti d'opera per la copertura anche parziale di insegnamenti.

2. Il ricorso ai contratti per attività di insegnamento è ammesso:

a) in via eccezionale, quando siano espletate invano le procedure per l'affidamento di attività didattica aggiuntiva

oppure

b) quando riguardino contributi didattici su insegnamenti professionalizzanti.

3. Contratti a tempo determinato possono altresì essere previsti per attività di supporto o di collaborazione alla didattica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Regolamenti

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università.

2. Nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo Statuto, l'Università adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo:

a) Regolamento generale di Ateneo;

b) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) Regolamento didattico.

3. I Regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresì pubblicati nel Bollettino Ufficiale del MIUR.

4. Il Regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università, in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresì le modalità di elezione degli organi centrali di governo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento

degli altri organi. Esso è approvato dal Senato accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio studentesco.

4-*bis*. Il Regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici. È approvato dal Senato accademico a maggioranza dei componenti, sentiti i Consigli di facoltà e il Consiglio studentesco.

5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il Senato accademico, le facoltà ed i Dipartimenti.

6. L'Università in attuazione di specifiche disposizioni di legge, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali Regolamenti sono approvati dal Senato accademico e/o dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e vengono emanati con decreto rettorale.

6-*bis*. L'Università adotta altresì i regolamenti previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti di Ateneo, o in esecuzione degli stessi. Essi sono approvati dal Senato accademico e/o dal Consiglio di amministrazione ed emanati con decreto rettorale.

6-*ter*. Le strutture primarie e le strutture derivate dell'Ateneo, adottano i regolamenti contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture sono approvati dal Senato Accademico ed emanati con decreto rettorale. In presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativo contabile della struttura, l'approvazione è subordinata al parere del Consiglio di amministrazione.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo adottati dai Consigli dei Corsi di studio sentite le facoltà interessate.

7. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai Regolamenti del presente articolo sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.

8. Fino all'approvazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni che non contrastino con le norme dello Statuto.

9. I Regolamenti di cui al presente articolo devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello Statuto.

Art. 54.

Definizione normativa

Nel presente Statuto nella dizione ricercatori confermati sono compresi gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo.

Art. 55.

Durata cariche elettive

1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici.

2. Le rappresentanze elettive degli studenti sono rinnovabili una sola volta.

Art. 56.

Mandati elettivi negli organi individuali

Nella prima attuazione del presente Statuto, per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività di Ateneo, il rettore, i presidi di facoltà, i direttori di Dipartimento, di Istituto e dei Centri, i presidenti di Consiglio di corso di laurea e di diploma, i direttori di Scuola di specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni.

Art. 57.

Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. I componenti del collegio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

Art. 58.

Incompatibilità per le cariche

Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione ad eccezione delle cariche di rettore, pro rettore vicario e direttore amministrativo.

Art. 59.

Indennità

1. L'indennità di funzione spetta al Rettore e alle seguenti cariche:

pro rettore vicario;

presidi di facoltà;

direttori di Dipartimento;

presidente della delegazione Azienda agraria didattico sperimentale;

componenti del Nucleo di valutazione;

revisori dei conti.

1-*bis*. L'indennità di funzione spettante al rettore viene fissata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo.

2. Il Consiglio di amministrazione determina la misura delle indennità previste per la partecipazione agli organi di governo dell'Università, e per le altre cariche eccezion fatta per i direttori di Dipartimento e per il presidente della delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale nei confronti dei quali vale quanto specificato nel successivo comma 3. Il Consiglio di amministrazione determina inoltre le indennità previste per il personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilità.

3. La delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale nonché i Consigli di Dipartimento deliberano annualmente l'indennità, a carico dei rispettivi bilanci, per il direttore di Dipartimento e per il presidente della delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale.

La misura di tale indennità è definita entro un limite massimo fissato dal Consiglio di amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Al personale dell'Ateneo, per attività aggiuntive di notevole complessità e responsabilità connesse alla partecipazione a collegi e commissioni, può essere corrisposto un gettone determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 60.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Università, l'Università stessa disciplina attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.

2. Il medesimo regolamento disciplinerà i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 61.

Calendario accademico

L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del Senato accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attività didattica.

Art. 62.

Modifiche dello Statuto

Il Senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze è necessario che intervengano due terzi dei componenti.

Art. 63.

Adeguamento di strutture esistenti

I Dipartimenti, gli Istituti, i Centri interdipartimentali di ricerca e di servizio in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, debbono adeguarsi alle norme statutarie entro cinque anni, dalla medesima data di entrata in vigore dello Statuto ad eccezione dei Centri che debbono conformarsi entro 2 anni da tale data.

Art. 64.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente Statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.

06A00504

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14464 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 17 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale presente ad assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale Agenzie fiscali secondo biennio economico, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso ed in particolare ai Servizi di pubblicità immobiliare di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1807 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 17 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9, limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00523

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14468 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Salò, nel giorno 19 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1820 in data 2 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò, nel giorno 19 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00524

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14468 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Breno, nel giorno 19 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, Sezione Staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1821 in data 2 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione Staccata di Breno, nel giorno 19 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00525

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14468 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 19 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutesi con modalità diverse, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1792 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 19 dicembre 2005 nel seguente modo:

dalle ore 8 alle ore 9 limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8,30 alle ore 9,30 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00526

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CIRCOLARE 20 gennaio 2006.

Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Introduzione.

L'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale ed, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; il successivo art. 48 dispone che le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

In attuazione di tali norme, è stato emanato, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250.

Talune difficoltà emerse nel corso dell'applicazione della vigente normativa hanno messo in evidenza la necessità di chiarire alcuni aspetti del procedimento mediante una circolare esplicativa, al fine di semplificare l'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Interventi ammessi - Finalità.

Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari, diretti alle seguenti finalità (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998).

Fame nel Mondo

Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

Calamità naturali

Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.

Si intendono interventi per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o il permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di pubblica utilità quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc.

Sono inclusi gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza di sistemi naturali in stato di degrado che minacciano la pubblica incolumità quali consolidamenti di pendii in frana e versanti rocciosi, la regimazione idraulica dei corsi d'acqua, la protezione dall'erosione fluviale e costiera. Sono altresì inclusi in tale categoria gli interventi di monitoraggio e le indagini finalizzate alla identificazione della natura ed entità del rischio.

Sono esclusi gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione e la realizzazione *ex novo* di infrastrutture viarie ed edifici pubblici o privati, l'adeguamento alle prescrizioni di legge di infrastrutture preesistenti, l'adeguamento sismico di edifici pubblici o privati, la messa in sicurezza di aree o impianti industriali pubblici o privati.

Assistenza ai rifugiati

Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato secondo la vigente normativa (vedi nota 3) o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

Conservazione di beni culturali

Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.

Per la definizione di bene culturale si richiama l'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1), recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Nel caso di beni immobili sono esclusi gli interventi sulle aree di pertinenza del bene se non comprese anch'esse esplicitamente nel provvedimento di tutela.

Per i beni mobili sono ammessi gli interventi sui contenitori architettonici, solo se indispensabili alla salvaguardia del bene medesimo; sono invece esclusi gli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'interesse culturale del bene, se non già comprovato da provvedimenti di tutela, deve essere preventivamente accertato secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del Codice (ved. nota 1) nonché dal decreto dirigenziale interministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2004 (ved. nota 2), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 marzo 2004, n. 52.

Tale accertamento non è richiesto per le collezioni, per le raccolte librarie e gli archivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, vincolati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del codice.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro che intendono presentare domanda per ottenere un contributo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la conservazione di beni culturali devono preventivamente verificare l'interesse culturale del bene oggetto dell'intervento.

Per verifica dell'interesse si intende il procedimento previsto all'art. 12 del codice (ved. nota 1), inteso ad individuare un bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o a persona giuridica priva di scopo di lucro.

Per restauro si intende un intervento diretto sul bene, attuato attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla conservazione dell'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Sono pertanto esclusi, relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica dell'impianto distributivo, l'esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.

Sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.

Per valorizzazione si intende il complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizza-

zione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

La valorizzazione ad iniziativa privata deve intendersi come attività socialmente utile di cui sia riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Sono pertanto esclusi gli interventi di valorizzazione che siano in contrasto con le esigenze di tutela del bene e che non garantiscano la fruizione pubblica del bene stesso.

Straordinarietà dell'intervento.

Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

Devono intendersi esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno di quelli finalizzati alla conservazione di beni mobili e superfici di particolare pregio storico e artistico.

Soggetti ammessi.

L'art. 3, comma 1, del regolamento dispone che possono accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso il fine di lucro.

Requisiti soggettivi.

L'art. 3, comma 2, del regolamento prevede che i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;

e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi delle tipologie indicate all'art. 2;

f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

g) avere adeguate capacità tecniche (rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; è necessario, pertanto, allegare un *curriculum vitae*);

h) avere adeguate capacità finanziarie.

I requisiti soggettivi di cui al comma 2 sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere *d)* e *f)*, con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera *e)*, con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera *g)*, con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera *h)*, con dichiarazione documentata dal legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica; l'amministrazione può richiedere, prima del conferimento del contributo, la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autentificazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Requisiti oggettivi.

A norma dell'art. 4 del regolamento, l'intervento deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa; deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. A tal fine, deve essere presentata una singola relazione tecnica debitamente compilata in base all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002.

Per interventi di elevato importo (indicativamente al di sopra di 500.000,00 euro) è opportuno individuare e descrivere più lotti funzionali. Per parte funzionale si intende, per interventi di importo al di sopra di 500.000,00 euro, uno specifico ed autonomo lotto funzionale.

La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

Nel caso la richiesta di contributo si riferisca al completamento di un intervento già finanziato precedentemente, deve essere indicato con chiarezza l'importo del contributo concesso e lo stralcio funzionale corrispondente, la data di inizio e lo stato di avanzamento dei lavori già finanziati, le nuove opere che si intendono realizzare e la connessione con le fasi già avviate, nonché un quadro economico comparato degli importi già ottenuti e quelli richiesti.

Procedimento.

A norma dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.

Il 30 giugno termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l'esame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti; entro il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili; entro il 30 settembre il Presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.

Documentazione degli interventi.

Le richieste di contributo devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato *A)*, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato *B)*.

La documentazione amministrativa va presentata in duplice copia, quella tecnica in una sola copia.

Monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998 (così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002), i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.

Per i soli interventi concernenti le tipologie rispettivamente della fame nel mondo e dell'assistenza ai rifugiati, è richiesta una relazione analitico-descrittiva sui progetti realizzati.

La documentazione contabile, corredata dalla scheda di seguito allegata, va presentata contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo e:

per la conservazione dei beni culturali, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale competente e, per gli interventi effettuati sugli archivi o sui singoli documenti, alle Soprintendenze archivistiche competenti per territorio; per gli interventi riguardanti il patrimonio librario alla Direzione generale competente ovvero, ove esistenti, alle Soprintendenze interessate; per gli interventi concernenti attività riferite allo spettacolo ed alla cinematografia, alle rispettive Direzioni generali;

per le calamità naturali, al Dipartimento della protezione civile - Ufficio opere civili ed emergenza;

per l'assistenza ai rifugiati, al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

per la fame nel mondo, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Al fine della costituzione del catalogo degli interventi realizzati, la relazione finale deve essere accompagnata, oltre che dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione (relativamente alla conservazione dei beni culturali ed alle calamità naturali), da una scheda descrittiva sintetica e da tre fotografie dello stato *ante operam* e tre dello stato *post operam* del bene, quando tale adempimento non sia improponibile in ragione della qualità del bene.

Roma, 20 gennaio 2006

Il segretario generale: MASI

ALLEGATO A)

Marca da bollo euro 10,33* (solo per persone giuridiche private, ai sensi del D.M. 20.08.1992)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma.

Il/La……………………………….. (soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) intende realizzare l'iniziativa……………………………… (indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'art. 2, del D.P.R. 76/98, e la localizzazione dello stesso) della prevista durata di…………………… (specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) del costo totale preventivato di ………………………….. (specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo di euro ………… a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento è il sig. …………………… (nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B;

b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 76/98, ***solo per le persone giuridiche private.***

Luogo e data, **Firma del legale rappresentante**

*Sono esenti dall'imposta di bollo le ONLUS e le ONG, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 460/1997

ALLEGATO B)

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come "bene culturale" ai sensi degli artt. da 10 a 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1);
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, la documentazione comprovante la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1);
6. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
7. notizie storiche relative al bene;
8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte, ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);
9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità;
10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, d.P.R.76/1998;
11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie disegni;
15. per i beni di interesse storico-artistico, architettonico ed archeologico, documentazione fotografica a colori, sia dell'esterno che dell'interno del bene, rappresentativa della consistenza del bene, delle sue peculiarità, dei luoghi soggetti ad intervento, delle principali problematiche di conservazione; per gli archivi, solo la documentazione fotografica inerente ad interventi di restauro.
16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
17. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti, ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto ed a parte deve essere specificata l'I.V.A.;

18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;
4. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 76/1998;
5. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala al 25.000 sulla quale verranno indicati i punti di osservazione ed i relativi coni di visuale dai quali è stata realizzata la documentazione fotografica;
9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992;
10. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie di dettagli ed elaborati grafici;
11. documentazione fotografica;
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti, ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'I.V.A.;
14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

15. computo metrico estimativo;
16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. 76/1998;
6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto ed a parte deve essere specificata l'I.V.A.;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

INTERVENTI PER FAME NEL MONDO

1. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell'intervento;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.P.R. 76/1998;

6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'I.V.A.;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

ALLEGATO C)

I requisiti soggettivi devono essere presentati e compilati in base ai seguenti schemi:

1. (legale rappresentante)

Il/La sottoscritto/a…………………..….. nato/a a…………………. il…………………, in qualità di legale rappresentante dell'ente…………………………………..…………., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;.
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
h) avere adeguate capacità finanziarie.

Lì, ……….………

Firma del dichiarante

2. (responsabile tecnico)

Il/La sottoscritto/a…………..……………. nato/a a……….……. il…………………, in qualità di responsabile tecnico dell'intervento richiesto dall'ente…..…………..…., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
g) di avere adeguate capacità tecniche.

Lì,……………

Firma del dichiarante

3. (amministratori)

Il/La sottoscritto/a……………..…….nato/a a……………….il…………………, in qualità di amministratore dell'ente…………………………………..…., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

Lì,……………. Firma del dichiarante

ALLEGATO D)

SCHEDA DI MONITORAGGIO
Anno di finanziamento .....

D.P.R. 76/1998, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 250/2002 - Utilizzazione della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale

SOGGETTO PROPONENTE	1

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	2	IMPORTO FINANZIATO IN EURO	3
DATA DI ACCREDITAMENTO FONDI	4	DATA DI AGGIUDICAZIONE GARA	5
DATA CONTRATTO	6	IMPORTO A BASE D'ASTA	7
IMPORTO DEI RIBASSI D'ASTA	8	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	9
DATA DI INIZIO LAVORI	10	DATA PRESUNTA ULTIMAZIONE LAVORI	11
IMPORTO DI EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D'OPERA	12	DATA DELLE VARIANTE IN CORSO D'OPERA	13
PAGAMENTI EFFETTUATI SUI LAVORI	14	PAGAMENTI EFFETTUATI SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	15
% AVANZAMENTO LAVORI	16	% AVANZAMENTO PAGAMENTI COMPLESSIVI	17
DATA FINE LAVORI	18	DATA COLLAUDO	19
DATA PAGAMENTO IN CONTO FINALE	20	**DATA DI COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA**	

FIRMA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____

ALLEGATI
Quadro economico iniziale
Eventuale quadro economico di variante

NOTE ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO
1-2-3. Voci come riportate nel D.P.C.M. di ripartizione dei fondi

4. Voce riportata nella nota di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. L'importo posto a base d'asta si intende al lordo dell'IVA e comprende l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e l'importo per l'esecuzione dei piani di sicurezza

9. Le somme a disposizione della stazione appaltante si intendono al lordo dell'IVA e comprendono gli importi riferiti alle seguenti voci:
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2) rilievi, accertamenti e indagini;
3) imprevisti;
4) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
5) eventuali spese per commissioni giudicatrici.

16. Da calcolarsi sull'importo a base d'asta

17. Da calcolarsi sull'importo finanziato

06A00767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento di sede della Pia Unione «Istituto Figlie della Consolata», in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene approvato il trasferimento della sede della Pia Unione «Istituto Figlie della Consolata» da Torino a Trofarello (Torino).

06A00581

Riconoscimento civile della personalità giuridica al «Monastero Sacra Famiglia delle Clarisse Cappuccine», in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica al «Monastero Sacra Famiglia delle Clarisse Cappuccine», con sede in Palermo.

06A00582

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia S. Giovanni Nepomuceno, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia S. Giovanni Nepomuceno, con sede in Roma.

06A00583

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2125
Yen	139,51
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	28,862

Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68640
Fiorino ungherese	251,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8552
Corona svedese	9,3297
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	37,620
Franco svizzero	1,5468
Corona islandese	74,61
Corona norvegese	8,1240
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3815
Nuovo leu romeno	3,6480
Rublo russo	34,2820
Nuova lira turca	1,6210
Dollaro australiano	1,6181
Dollaro canadese	1,4122
Yuan cinese	9,7854
Dollaro di Hong Kong	9,4018
Rupia indonesiana	11522,99
Won sudcoreano	1202,98
Ringgit malese	4,5545
Dollaro neozelandese	1,7620
Peso filippino	63,838
Dollaro di Singapore	1,9749
Baht tailandese	47,869
Rand sudafricano	7,3553

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00789

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti del Ministro della difesa 28 ottobre 2005 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

Al tenente colonnello Silvio Zagli nato il 22 agosto 1961 a Procida (Napoli) con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione multinazionale del genio Afghanistan, nell'ambito dell'operazione "International Security Assistance Force" dal 10 maggio al 9 settembre 2002, presentava in ogni circostanza la propria unità perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno le innumerevoli e delicate incombenze operative della missione.

Impiegato principalmente in attività di ripristino delle fatiscenti infrastrutture nella capitale Kabul, articolava il dispositivo sul terreno in maniera eccezionalmente efficace e faceva fronte a tutti i numerosissimi impegni con rigore e altissima professionalità, evidenziando spiccata iniziativa, preparazione professionale, capacità di mediazione e instancabile dedizione al servizio. Ha, inoltre, contribuito all'elaborazione di una serie di piani di contingenza realizzati dal Comando Isaf di indubbia complessità che, per la parte di competenza, hanno riscontrato unanime approvazione e ammirazione nel contesto multinazionale.

Spronava i propri uomini con la forza dell'esempio nelle situazioni più pericolose e complesse e ne sapeva ottenere un rendimento eccezionale che suscitava l'ammirazione di quanti, italiani e stranieri, avevano modo di vedere all'opera la sua unità.

Chiaro esempio di comandante completo e carismatico, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale». — Kabul (Afghanistan), 10 maggio-9 settembre 2002.

al tenente colonnello Ignazio Gamba nato il 19 febbraio 1961 a Chieri (Torino) con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo tattico «Italia», inquadrato nel contingente nazionale Italfor Kabul 2 in Afghanistan nell'ambito dell'operazione "International Security Assistance Force", dal 10 maggio al 9 settembre 2002, presentava in ogni circostanza la propria unità perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno le delicate incombenze operative della missione.

Impiegato in attività di sicurezza nel delicato settore centrale di Kabul, articolava il dispositivo sul terreno in maniera eccezionalmente efficace e faceva fronte a tutti gli impegni con rigore e altissima professionalità, evidenziando spiccata iniziativa, preparazione professionale e instancabile dedizione al servizio. Spronava i propri uomini con la forza dell'esempio nelle situazioni più pericolose e complesse e ne sapeva ottenere un rendimento eccezionale, che suscitava l'ammirazione di quanti, italiani e stranieri, avevano modo di vedere all'opera il suo reparto.

Chiaro esempio di comandante completo e carismatico, ha contribuito in modo determinante al buon esito della missione e ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale». — Kabul (Afghanistan), 10 maggio-9 settembre 2002.

Con decreti del Ministro della difesa 28 ottobre 2005 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al tenente colonnello Julio Navas Cordoba nato il 16 giugno 1956 a San Roque (Spagna) con la seguente motivazione:

«Addetto militare aggiunto presso l'Ambasciata di Spagna in Italia, nell'assolvimento dei propri compiti, la propria azione attenta, precisa e puntuale risultava determinante per i positivi esiti degli scambi bilaterali tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana e poneva solide basi per la sottoscrizione di un accordo di cooperazione tra le due nazioni, volto ad agevolare l'osmosi di esperienze nell'ambito del processo di professionalizzazione dello strumento militare. In tali circostanze il tenente colonnello Navas Cordoba dimostrava un impareggiabile spirito multinazionale proponendosi quale fondamentale tramite con le autorità spagnole, rispondendo con solerzia ed eccezionale spirito di abnegazione a tutte le richieste nazionali.

L'ufficiale, inoltre, esercitava nel proprio Paese, a favore dell'Esercito italiano, una preziosissima attività promozionale, ponendo in rilievo la meritoria azione svolta dalla Forza armata soprattutto in ambito internazionale e manifestando, in ogni circostanza, chiaro ed entusiastico apprezzamento peri risultati conseguiti.

Eccezionale figura di ufficiale superiore, chiarissimo esempio di preclare virtù militari, di grande apertura mentale e di non comune perizia che, grazie ad una puntuale ed inesauribile opera, ha contribuito in modo significativo a fornire nel proprio Paese e nei più alti consessi internazionali lustro e decoro all'Esercito italiano». — Roma, 19 gennaio 2005.

Al tenente Stefano Miorotti nato il 2 marzo 1975 a Genova con la seguente motivazione:

«Ufficiale animato da straordinario senso del dovere, quale comandante del Plotone NBC del contingente italiano in Afghanistan nell'ambito della Missione Isaf, si è distinto per le eccezionali capacità di comando dimostrate nell'assolvimento dei compiti assegnatigli in supporto sia ai reparti nazionali sia a quelli della Forza Multinazionale. In un contesto ambientale particolarmente difficile, caratterizzato dalla indeterminatezza della situazione e scosso da tensioni politiche e sociali, con coraggio, serenità d'animo e consapevole sprezzo del pericolo, operando spesso in condizioni ambientali difficili, ha preso parte a tutti gli interventi dell'ISAF NBC GROUP di bonifica svolti in ambienti potenzialmente contaminati, dimostrando sempre straordinario spirito di sacrificio ed encomiabile senso di responsabilità.

Tali qualità, unite alle capacità di trascinatore e sicuro punto di riferimento per i propri uomini, gli sono valse l'ammirazione ed il rispetto tra i contingenti dell'ISAF, che ne hanno apprezzato la grande preparazione tecnico-professionale, l'assoluta disponibilità e la non comune determinazione.

Chiarissimo esempio di comandante e di professionista, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale». — Kabul, 16 gennaio-8 maggio 2002.

Al colonnello Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo nato il 5 luglio 1960 a Torino con la seguente motivazione:

«Military assistant del comandante italiano nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, ha svolto il proprio incarico con eccezionale impegno, altissima professionalità e spiccato senso del dovere, garantendo in ogni circostanza un costante flusso informativo tra il comandante e le unità dipendenti ed il necessario collegamento con gli organi nazionali.

La sua azione e la sua dedizione sono state di fondamentale importanza per l'efficacia e l'efficienza del sistema di comando e controllo e per il successo della missione.

In particolare, in un ambiente caratterizzato da violenza interetnica, degrado sociale, attività sovversiva e aperta ostilità, incurante dei rischi e dei disagi, ha contribuito in maniera determinante al successo di varie operazioni multinazionali antiterrorismo e di un'operazione di arresto di criminali di guerra richiesta a KFOR dal tribunale internazionale dell'Aja. Ha altresì salvaguardato la sicurezza personale del comandante sottoposto a minacce terroristiche ed estremiste, coordinando con efficacia e grande competenza professionale i team di "Close Protection", le comunicazioni classificate, i trasporti aerei e di superficie ed il collegamento con gli organi di polizia e giustizia internazionali. Si è inoltre impegnato nel mantenimento di delicati e spesso problematici contatti con le altre organizzazioni internazionali presenti in teatro e con le Forze armate dei Paesi balcanici limitrofi, riuscendo a guadagnarsi la fiducia degli interlocutori e agevolando l'azione politico-militare del comandante di KFOR.

Chiaro esempio di ufficiale in possesso di altissime virtù militari e di eccellenti doti professionali, ha suscitato l'ammirazione e l'incondizionato apprezzamento del comandante, dello staff multinazionale e delle unità dipendenti e ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale». — Pristina (Kosovo), 27 settembre 2002-15 aprile 2003.

06A00577 - 06A00578 - 06A00576 - 06A00579 - 06A00580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autocoop Multiservices a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Autocoop Multiservices a r.l.», sede legale in Milano, via N. Jommelli n. 57, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 15 marzo 1990, rep. n. 150016, racc. 10518, B.U.S.C. n. 13954, codice fiscale n. 10021280150.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Macchi n. 9 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00544

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meteosim»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 869 del 3 novembre 2005

Medicinale: METEOSIM.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6 - cap. 20134, Italia - codice fiscale n. 02578030153.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del regime di fornitura.

Da: medicinali non soggetti a prescrizione medica.

A: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034289013 - «6,66% gocce orali, sospensione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034289025 - «40 mg compresse masticabili» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sefal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 705 del 22 dicembre 2005

Medicinale: SEFAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici T.S. S.r.l (codice fiscale n. 05777711002) con sede legale e domicilio fiscale in Via Maria Gabriella dell'Unità, 2 pal. 13 - 00046 Grottaferrata - Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 033819018 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule molli;

A.I.C. n. 033819020 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli.

È ora trasferita alla società: Marvecpharma Services S.r.l. (codice fiscale n. 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roxene»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 706 del 22 dicembre 2005

Medicinale: ROXENE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale n. 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Confezioni:

A.I.C. n. 026076048 - crema 1% 50 g;

A.I.C. n. 026076051 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

A.I.C. n. 026076063 - «20 mg compresse solubili» 30 compresse solubili.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Risperdal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 955 del 22 dicembre 2005

Medicinale: RISPERDAL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese - Milano - Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la «Modifica delle indicazioni terapeutiche - Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: "Risperdal è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche. Risperdal inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di colpa, ansia) associati alla schizofrenia.

Risperdal è indicato nel trattamento dell'episodio di mania nel disturbo bipolare".».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028752018 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028752020 - «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028752032 - «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028752044 - «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028752057 - «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 028752069 - «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 028752071 - «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 028752083 - «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 028752095- «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028752145 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone gocce da 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00695

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di alcune specialità medicinali

Con la determinazione n. aM - 194/2005 del 23 dicembre 2005, è stata revocata, su richiesta della società per cessazione attività, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per l'officina M.C.A. Medical and Chemical Agency S.p.a. sita in San Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3.

06A00688

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.4/D107 del 9 gennaio 2006, sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

OXI-LOPEMID: 20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 029297013;

ANAGREGAL: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 024834018;

CONDRESS: «250 mg spugna per applicazione cutanea» 3 spugne - A.I.C. n. 026010049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A00690

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neupogen».

Con la determinazione n. aR.M.177/D 108 del 9 gennaio 2006, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEUPOGEN:

«30» 1 siringa preriempita 30 mu/1 ml - A.I.C. n. 028216051;

«48» 1 siringa preriempita 48 mu/1,6 ml - A.I.C. n. 028216063.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dompe' Biotec S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

06A00689

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mielogen».

Con la determinazione n. aR.M.683/D/109 del 9 gennaio 2006, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MIELOGEN:

1 flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027960020;

3 flac. 150 mcg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 027960032;

1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027960044;

3 flac. 300 mcg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 027960057;

1 flac. 400 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 027960069.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering Plough S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

06A00691

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività e provveduto alla restituzione dei punzoni in dotazione.

Le predette imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio I.A.A. di Sassari.

Marchio	Ragione sociale	Sede
25 SS	Pileri Giovanni Andrea	Olbia - via Gallura, 13
41 SS	Stephany Brunhilde	Aglientu - località Rena Majore
137 SS	Juwelia Art Sardegna	Sassari - piazza d'Italia, 9
139 SS	Natura Orafa di Desole C.A.	Sassari - via Pasquale Paoli, 38
146 SS	Manueddu Lorenzo	Arzachena - viale Costa Smeralda, 40
152 SS	Mascia Giovanni	Oschiri - via Umberto I50

06A00591

ANAS - S.P.A.

Provvedimento autorizzativo concernente il progetto relativo ai lavori di adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo «C1». Tratto tra il bivio di Micigliano (km 113+200) e l'inizio della galleria «Gole del Velino» (km 117+000), da realizzarsi nei comuni di Micigliano e di Posta, in provincia di Rieti, presentato da ANAS S.p.a.

Con la nota n. 46711/05 del 27 settembre 2005 il S.I.T.T. - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha formalmente acclarato l'intesa Stato-regione ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 riguardante il Progetto definitivo «S.S. n. 4 "Via Salaria" - Lavori di adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo "C1". Tratto tra il bivio di Micigliano (km 113+200) e l'inizio della galleria "Gole del Velino" (km 117+000)» presentato da ANAS S.p.a. Compartimento della via-

bilità per il Lazio, con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nei verbali delle tre adunanze della Conferenza di servizi del giorno 12 luglio 2004, del giorno 17 dicembre 2004 e del giorno 12 gennaio 2005.

Il testo integrale della nota indicata ed i relativi verbali delle Conferenze di servizi sono disponibili per la consultazione presso gli uffici del S.I.T.T. - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, via Monzambano n. 10 - Roma e dell'ANAS S.p.a. - Compartimento della viabilità per il Lazio, viale Bruno Rizzieri n. 142 - Roma.

Detto provvedimento può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

06A00652

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Delta vda S.c.r.l. - in liquidazione», in Pont Saint Martin

Con deliberazione n. 4635, in data 30 dicembre 2005, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Delta vda S.c.r.l. - in liquidazione», con sede legale in Pont Saint Martin (Valle d'Aosta), via Roveschialles n. 6, costituita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni, in data 16 ottobre 1989, iscritta al n. 00531070076 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Davide Riva di Torino.

06A00584

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601019/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.